



Ministero della Giustizia

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AGGIORNAMENTO

TRIENNIO 2022-2024

PARTE PRIMA

Sommario

PREMESSA	3
MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	10
LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	15
I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO	20
L'organo di indirizzo	20
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).....	20
La struttura di supporto	23
La rete conoscitiva e informativa del RPCT.....	28
I titolari degli uffici di diretta collaborazione e degli incarichi amministrativi di vertice	29
I responsabili degli uffici.....	30
Gli Uffici competenti all'esercizio dell'azione ispettiva e disciplinare	30
IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PTPCT	33
Le modalità di elaborazione del Piano	33
Il procedimento di adozione del PTPCT	38
La consultazione pubblica	39
Le iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPCT	41
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO	43
Analisi del contesto esterno.....	43
Analisi del contesto interno	51
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	51

Identificazione del rischio	51
Analisi del rischio	52
MISURE GENERALI.....	56
Premessa	56
Il codice di comportamento dei dipendenti.....	56
Le misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	60
Il conflitto di interessi nella materia dei contratti e di altri atti negoziali.....	61
Le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	62
Divieti post-employment (pantouflage).....	63
Le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi dirigenziali.....	65
Formazione di commissioni, assegnazioni di uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	69
La rotazione del personale.....	70
La tutela whistleblowing	76
La formazione.....	78
Le azioni di sensibilizzazione ed il rapporto con la società civile	79
Monitoraggio dei tempi procedurali.....	81
Patti di integrità	83
RASA - Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante	84
MONITORAGGIO E RIESAME	85
ENTI VIGILATI	86
LA MISURA DELLA TRASPARENZA	87
Contenuto e strumenti ordinamentali a garanzia della trasparenza.....	87
La sezione amministrazione trasparente del sito	88
La qualità e la caratteristica dei dati	90
La trasparenza assicurata con il collegamento alle banche dati.....	91
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	93
I flussi informativi per la pubblicazione dei dati	93
Misure di monitoraggio.....	95
La promozione di maggiori livelli di trasparenza in materia di contratti pubblici	96
Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	98

PREMESSA

L'Aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024¹ si pone l'obiettivo di dare continuità alle iniziative da tempo intraprese dall'Amministrazione della Giustizia in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e, più in generale, ai fenomeni c.d. di "*maladministration*".

Il presente Aggiornamento PTPCT viene adottato in conformità al *Vademecum* di esemplificazione ed orientamento predisposto dall'Autorità² e alla vigente normativa.

In particolare, l'art. 1, co. 8 la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prescrive che l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Specificamente, l'art. 6, comma 2, del citato D.L. n. 80/2021 - in conformità anche agli indirizzi adottati dall'ANAC - ha previsto che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo.

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", e, in particolare l'art. 1, comma 12, lett. a) ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal D.L. 80/2021 per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'art. 6 comma 5 del richiamato D.L. 80/2021 ha stabilito che, con apposito D.P.R., saranno individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal nuovo PIAO. Al momento, il termine per l'adozione del D.P.R. è stato differito dal D.L. n. 228/2021 ("milleproroghe") al 31 marzo 2022.

L'art. 6 comma 6 del D.L. 80/2021 ha affidato ad un apposito Decreto Ministeriale, la cui adozione dovrà avvenire entro il 31 marzo 2022, la definizione di un Piano-tipo; lo stesso D.M. si occuperà di definire il Piano-tipo semplificato.

¹ Comprensivo dell'apposita sezione dedicata alla trasparenza, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 al d.lgs. n. 33/2013 ed alla l. n. 190/2012. Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. A tale proposito, al presente piano viene allegato un file in formato *excel* contenente i flussi dell'intero dicastero.

² Documento con il quale l'Autorità ha inteso fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021.

L'iter per l'approvazione del decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni per la redazione del PIAO, non è allo stato concluso.

Si precisa che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti è stato elaborato sulla base del contenuto del Piano tipo.

L'avvio della fase attuativa dell'intero intervento di riforma è, dunque, l'emanazione del regolamento di delegificazione, strumento concepito dal legislatore della l. n. 400 del 1988 proprio come strumento di semplificazione.

Nello specifico, al menzionato d.P.R. è consegnato il compito funzionale alla creazione delle condizioni normative perché il PIAO possa operare come effettivo strumento di semplificazione per l'azione e per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il proposito dell'Amministrazione, confermato dalla Relazione illustrativa, è quello di fare del PIAO una misura atta a consentire l'adeguamento degli apparati amministrativi alle esigenze di attuazione del PNRR, ovvero, come recita l'incipit dell'art. 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese".

La medesima relazione illustrativa ricorda che lo schema di d.P.R. è esso stesso una delle misure di riforma del PNRR, nell'ambito della Milestone M1C1-56 Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione, da realizzarsi entro il 30 giugno 2022.

Sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113" è stato reso il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022.

Il Consiglio di Stato prima di procedere all'esame del richiamato schema, ha segnalato una duplice criticità³ presente nel meccanismo costruito dal d.l. n. 80, che giustifica anche la trasmissione del parere reso al DAGL ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444.

Invero, il Consiglio di Stato rileva che *"la norma di delegificazione assegna al regolamento il solo compito di individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani che saranno assorbiti nel nuovo PIAO e, senza indicare le disposizioni legislative che andranno ad essere abrogate con l'entrata in vigore del regolamento, demanda integralmente questo compito al regolamento stesso, quale atto cui spetterà identificare non le norme di legge, bensì, gli adempimenti di legge abrogati con la sua entrata in vigore. In altri termini, in questo caso il regolamento di delegificazione agisce solo in negativo, astenendosi dal recare una disciplina della materia che si dovrà perciò desumere per sottrazione degli adempimenti abrogati (rectius aboliti) o comunque adeguati"*.

³ La prima criticità (art. 6, c. 5, del d.l. n. 80) riguarda le specifiche modalità di ricorso al modello della delegificazione: non per recare la "disciplina di una materia" (come recita la legge n. 400 del 1988) trasferita dalla fonte primaria a quella secondaria, ma per l'unica finalità di disporre abrogazioni (che peraltro si riferiscono, nel caso di specie, non a normative ma ad "adempimenti", con un ambito ampio, ma non omnicomprensivo, di destinatari); la seconda criticità (art. 6, c. 6, del d.l. n. 80) riguarda la natura quantomeno ambivalente del decreto ministeriale recante il "Piano tipo". Da un lato, si dispone l'adozione solo di un modello di piano "a supporto delle amministrazioni", che sembrerebbe non essere vincolante e, a queste condizioni, non possedere valore normativo; dall'altro, si dispone, col medesimo decreto, la definizione di "modalità semplificate" per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti e pertanto si conferiscono al medesimo atto contenuti necessariamente normativi

Osserva, inoltre, il Consiglio di Stato che *“tale opera di drastica riduzione degli adempimenti non appare compiutamente attuata dal d.P.R. in oggetto, che sembra limitarsi ad abrogare quanto appare chiaramente inutile, mentre invece la logica dovrebbe essere quella – inversa – di conservare soltanto ciò che è davvero indispensabile per migliorare il servizio per i cittadini e le imprese. Ciò in quanto la vera sfida che il PIAO deve affrontare e vincere è quella di attuare davvero quella costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi voluta dal legislatore, e inserita nel PNRR, passando progressivamente, da una fase in cui si elimina, oggi, ciò che è chiaramente inutile, a una fase in cui si elimina tutto ciò che non è strettamente indispensabile, conservando appunto solo gli adempimenti utili verso l'esterno, necessari per rendere migliore il servizio per i cittadini e le imprese”*

Pertanto, il Consiglio di Stato ritiene di poter esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,”*, a condizione che sia riformulato nel senso esposto e nel presupposto di una sua integrazione, di natura normativa, con il decreto ministeriale, sul quale si riserva di esprimere un apposito parere, una volta acquisito dall'Amministrazione, con la qualificazione di regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, lo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, in considerazione della sua natura normativa.

In particolare, per quanto concerne il Piano di prevenzione della corruzione (cd. PTPCT) il Consiglio di Stato evidenzia che *“l'art.1, comma 1, dello schema di regolamento si limita a disporre l'abrogazione espressa della sola previsione contenuta nell'art.1, comma 60, lett. a) della l. 6 novembre 2012, n.190, relativa alla trasmissione del Piano, da parte di ciascuna amministrazione, alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica”*.

Il richiamato parere evidenzia, inoltre, per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione del Piano sul sito istituzionale delle amministrazioni, che *“l'art. 2 dello schema di regolamento, nel comma 5, interviene a modificare anche il riferimento, effettuato a questi fini dall'art.10, comma 8, lett. a), al solo Piano triennale per la prevenzione della corruzione, prevedendo che ad esso si aggiunga quello, alternativo, al PIAO da valere, evidentemente, per le amministrazioni che ad esso siano assoggettate. Si è, così, in presenza di un insieme di abrogazioni e di modifiche destinate ad agire essenzialmente su taluni profili procedurali del Piano anticorruzione, che si vogliono superati o adeguati per effetto del suo inserimento all'interno del nuovo PIAO e dei nuovi procedimenti di approvazione e pubblicità per esso previsti. Restano da chiarire i raccordi sostanziali tra quella che diventerà la sottosezione rischi corruttivi e trasparenza della sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione, e la normativa anticorruzione, indicata espressamente dall'art.6 della l. n. 113 del 2021 tra le discipline di settore nel cui rispetto dovrà essere adottato il PIAO”*.

Con riferimento poi al piano triennale di prevenzione della corruzione il Supremo Consesso amministrativo evidenzia anche che *“residuano disposizioni, fra quelle contenute nella stessa l. n. 190 del 2012, che nell'operarvi rinvii meritano di essere meglio raccordate con quella che, per le pubbliche amministrazioni assoggettate al PIAO, sarà la nuova configurazione e denominazione del piano o della sezione”*.

Infine, ad avviso del Consiglio di Stato la struttura di PIAO configurato dal testo inviato *“sembra concentrarsi sulla aggregazione degli strumenti vigenti (conservandone, probabilmente, più del necessario), ma non sembra invece considerare le esigenze nuove che possono porsi per l'amministrazione del futuro: in primis, ad esempio, quella di identificare in concreto gli adempimenti imposti dal PNRR e di pianificare operativamente, amministrazione per amministrazione, la loro esecuzione”*.

In attesa di nuove determinazioni, dal quadro normativo vigente risulta che l'Amministrazione, a regime, sarà tenuta ad approvare il PIAO entro il 31 gennaio di ogni anno, a pubblicarlo nel proprio sito internet istituzionale e ad inviarlo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

In sede di prima applicazione il termine per l'adozione del PIAO, fissato dal D.L. 80/2021 al 31 gennaio 2022 è differito al 30 aprile 2022 dall'art. 1, co. 12, lett. a) del decreto “milleproroghe” (D.L. n. 228/2021).

In attesa dell'intervento riformatore, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT e considerata la necessità che le scadenze in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con nuovo sistema, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, ha differito al 30 aprile 2022 l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), allineando così il termine a quello previsto per il PIAO nel quale confluiscono anche i contenuti del PTPCT.

Con successivo comunicato del 12 gennaio 2022 il Presidente dell'Autorità ha comunque annunciato che le amministrazioni o gli enti che, sulla base delle indicazioni che saranno offerte dall'Autorità e delle specifiche esigenze, saranno pronti all'adozione del PTPCT o del documento recante misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire nell'apposita sezione del PIAO, potranno provvedere all'adozione di tali atti anche prima del termine di differimento al 30 aprile 2022.

In data 3 febbraio 2022 tramite un evento pubblico online, l'Autorità ha illustrato l'apposito Vademecum di esemplificazione ed orientamento predisposto per la predisposizione dei PTPCT e della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Si segnala che come previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) il PTPCT, oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale, formerà la sezione D) del PIAO.

Con il PIAO si avvia un significativo tentativo di disegno organico del sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche che ha il merito di aver evidenziato la molteplicità di strumenti di programmazione spesso non dialoganti ed altrettanto spesso, per molti aspetti, sovrapposti. Inoltre, il nuovo strumento enfatizza un tema fondamentale: la valutazione del valore generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado di generare delineando, in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione.

Specificamente, il PIAO definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali; nel PIAO, quindi, confluirà anche il Piano organizzativo lavoro agile (POLA) volto a stabilire le misure organizzative, i percorsi formativi del personale e gli strumenti di rilevazione periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e digitalizzazione dei processi;
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012 e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il PNA;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il PIAO definisce, altresì, le modalità di monitoraggio degli esiti, inclusi gli impatti sugli utenti anche attraverso le rilevazioni della soddisfazione dei medesimi.

Invero, il PIAO risponde all'esigenza di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

Il PIAO ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente.

Il presente documento, quindi, in linea con le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019⁴ e dei relativi allegati, nonché con il quadro normativo al momento vigente in materia di politiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza⁵, rappresenta uno strumento volto a prevenire fenomeni corruttivi e, più in generale, comportamenti non etici, attraverso lo sviluppo, l'aggiornamento e l'implementazione di specifiche ed adeguate misure organizzative che si presentino idonee ad impedire il verificarsi del rischio corruttivo.

⁴ Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018.

⁵ Il quadro normativo, inizialmente offerto dalla l. n. 190/2012, si è andato via via arricchendo, da ultimo con il d.lgs. n. 97/2016, i Piani Nazionali Anticorruzione, le Linee guida, gli Orientamenti e gli altri interventi di cosiddetta *soft law* dell'ANAC.

Nella sua dimensione di “strumento programmatico”, intende prevenire i fenomeni corruttivi attraverso la preventiva individuazione delle aree di attività che presentano maggiori criticità e la conseguente predisposizione delle misure adeguate per impedire l’inveramento del rischio corruttivo stesso.

Adottato dalla Sig.ra Ministra della giustizia su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l’Aggiornamento del Piano 2022-2024 riflette le caratteristiche della struttura amministrativa del Dicastero della giustizia.

Alla sua elaborazione ha partecipato l’intera struttura amministrativa: l’Organo di indirizzo politico-amministrativo *in primis* e, di seguito, tutti i dirigenti delle articolazioni ministeriali, detentori delle conoscenze dei processi decisionali e dei relativi rischi, unitamente a tutti i dipendenti del Ministero, tenuti a perseguire gli obiettivi di integrità, di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’Aggiornamento PTPCT 2022-2024, enucleando le regole rivolte all’amministrazione della giustizia per arginare i fenomeni corruttivi, rappresenta l’apparato strumentale prescelto dalla Sig.ra Ministra per proseguire il contrasto alla corruzione sul piano della prevenzione e per dare la risposta più efficace alle aspettative di affermazione della cultura della legalità, dell’onestà, della valorizzazione del merito, della conoscenza e del rispetto delle regole.

Il PTPCT, pertanto, è destinato a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso il Ministero ed è stato reso pubblico per tutti gli *stakeholders*, mediante apposita consultazione pubblica.

Nell’elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024, come metodo operativo, il Piano, come le annualità precedenti, stante la complessa organizzazione dell’Amministrazione è articolato in due parti.

La Parte Prima è dedicata alla ricognizione delle specifiche misure preventive, anche relative alla trasparenza, nonché alla formulazione di indicazioni operative e regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli Uffici, in una ottica di partecipazione.

La Parte Seconda, redatta dalle singole articolazioni ministeriali, coordinate dai rispettivi referenti, contiene:

- 1) monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- 2) risultanze del processo di gestione del rischio;
- 3) rendicontazione degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione;
- 4) analisi del contesto esterno;
- 5) misure di prevenzione della corruzione: programmazione operativa;
- 6) misure di disciplina del conflitto di interesse;
- 7) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio extraistituzionali;
- 8) attività successive al rapporto di servizio: *pantouflage*;
- 9) incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi dirigenziali;
- 10) acquisizione delle acquisizioni rese ai sensi dell’art. 4 comma 2, deliberazione ANAC n. 620/2016;
- 11) rotazione del personale;
- 12) formazione specialistica;
- 13) protocolli e convenzioni;
- 14) dichiarazione attestante il superamento di tutti i rilievi segnalati dall’OIV;
- 15) aggiornamento della scheda di rilevazione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 35 D.lgs. n. 33/2013;
- 16) relazione correlata ai procedimenti del Dicastero;
- 17) rilevazione dei tempi procedurali ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990;

- 18) relazione del monitoraggio sull'effettiva applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'inserimento degli atti di integrità negli atti di gara;
- 19) indicazione degli enti vigilati e delle società *in house*;
- 20) piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- 21) tabelle: identificazione del rischio; valutazione del livello di esposizione del rischio; misure di prevenzione della corruzione; programmazione operativa delle misure di prevenzione.

Le analisi ed i risultati indicati sono stati collazionati nella Parte Seconda secondo il seguente ordine:

- Uffici di diretta collaborazione;
- Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG);
- Dipartimento per la giustizia Minorile e di comunità (DGMC);
- Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG);
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);
- Ufficio centrale degli archivi notarili (UCAN);
- Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione (DGPON).

Il processo di formazione del Piano è stato caratterizzato da un'interlocuzione costante e diretta con l'Organo di indirizzo politico, attraverso procedure di collaborazione e di studio con il Capo di Gabinetto che hanno permesso la più ampia e consapevole conoscenza e condivisione, da parte della Sig.ra Ministra, delle misure, anche nella fase della loro individuazione.

Con riferimento alla fase di consultazione pubblica, poi, l'adozione del PTPCT è stata preceduta da una procedura di consultazione "aperta", nell'ottica della maggiore condivisione possibile dei contenuti con i singoli portatori di interesse: la bozza di Aggiornamento Piano, invero, è stata posta in consultazione sul sito *web* istituzionale, dal 29 marzo al 10 aprile 2022, unitamente ad un avviso, corredato da apposito modulo, con il quale sono stati invitati tutti gli *stakeholders* - ossia i titolari degli Uffici di diretta collaborazione, i titolari degli incarichi amministrativi di vertice, i dipendenti, i collaboratori, le associazioni sindacali interne ed esterne, tutti coloro che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Ministero e, più in generale, tutti i cittadini - ad esprimere eventuali osservazioni o proposte di correzione e integrazione, sia delle parti descrittive del documento sia delle misure di prevenzione ivi delineate.

MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'art. 110 della Costituzione affida al Ministro della giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il Ministero, dunque, si occupa dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi occorrenti all'esercizio dell'attività giudiziaria e svolge, inoltre, funzioni amministrative strettamente connesse alle funzioni giurisdizionali, sia nel settore civile che in quello penale. Cura, altresì, la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale in materia civile e penale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

Nel settore penitenziario, poi, il Ministero della giustizia svolge compiti di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e nel trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari.

Il Ministero ha, inoltre, competenza in materia di minori e di gestione del personale e dei beni relativi al settore della giustizia minorile.

Per l'esercizio delle suddette competenze, il Ministero è stato composto da **quattro Dipartimenti** (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi–DOG, Dipartimento per gli affari di giustizia–DAG, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria–DAP e Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità–DGMC) e dagli uffici che supportano l'attività di indirizzo politico del Ministro.

Nel Ministero della giustizia è anche inserita l'amministrazione degli **Archivi Notarili** che esercita compiti organizzativi e di direzione amministrativa degli archivi notarili distrettuali e sussidiari e degli ispettorati circoscrizionali.

Inoltre, l'art. 16, comma 2 del D.P.C.M. n. 84 del 2015 ha istituito la **Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione**, struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, con responsabilità nel coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia.

Tale struttura attualmente opera, ai sensi del richiamato art. 16, sotto la programmazione, l'indirizzo ed il controllo della conferenza dei Capi Dipartimento. Il decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ridisegna anche la struttura organizzativa dell'Amministrazione della giustizia.

In particolare, l'articolo 35 del D.L. n. 152/2021, introduce la lettera d-bis) all'articolo 16 comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo l'istituzione, presso il Ministero, di un quinto Dipartimento: **Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione**, con funzioni e compiti concernenti le seguenti aree funzionali: servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione,

della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.

Conseguenzialmente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

Tale previsione persegue l'obiettivo di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica.

Inoltre, è prevista l'istituzione (sempre con il richiamato art. 35) di una **apposita Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria**.

Conseguentemente, anche la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

Ciò, al fine del compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali.

L'istituzione delle posizioni ivi previste ha decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022.

Allo scopo di dare attuazione alle richiamate prescrizioni, si prevede che fino al 30 giugno 2022 l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero seguirà la seguente procedura: adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ha previsto un **sistema a rete di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.

Specificamente, tale decreto, che costituisce il primo provvedimento di attuazione del PNRR e della strategia riformatrice in esso delineata, articola il sistema "a rete" di governance del Piano su tre livelli principali: alla Presidenza del Consiglio è affidata la responsabilità di indirizzo; al Ministero dell'economia e delle finanze sono affidati il monitoraggio e la rendicontazione; ai soggetti attuatori, con il coordinamento dei Ministeri, la realizzazione operativa degli interventi.

Il richiamato sistema, come compiutamente delineato nel decreto-legge n. 77 del 2021, persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento generale e operativo del PNRR, il costante monitoraggio della relativa attuazione, le opportune interlocuzioni con l'Ue e il coinvolgimento dei soggetti interessati.

La tenuta del sistema è affidata, oltre che al costante confronto tra i diversi livelli di governo e le forze economico-sociali, all'eventuale esercizio di poteri sollecitatori e sostitutivi in caso di inerzie, dissensi, dinieghi od opposizioni.

In particolare, l'art. 8 comma 1 ha previsto l'istituzione, presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR di una apposita struttura (unità di missione di livello dirigenziale generale) che provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Specificamente, tale struttura di coordinamento svolge la funzione di monitorare e verificare l'attuazione degli interventi che fanno parte della Missione/Componente che provvede anche a rendicontare le spese e l'avanzamento di Target e di Milestone al Ministero dell'economia e delle finanze.

Presso il Dicastero della giustizia tale terzo livello di *governance*, espressamente disciplinato dall'articolo 8 comma 1 del richiamato provvedimento di attuazione del PNRR e della strategia riformatore dello stesso, ha trovato già piena esecuzione con il decreto interministeriale del 18 novembre 2021. Quest'ultimo ha previsto l'istituzione dell'**Unità di Missione di livello generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Tale Unità rappresenta il punto di contatto con il Servizio Centrale del PNRR, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 241/2021, relativamente agli interventi del PNRR a titolarità del Ministero della giustizia.

La posizione dirigenziale di livello generale per l'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, a seguito dell'espletamento della procedura di interpello (Avviso pubblicato sul sito istituzionale il 6 dicembre 2021) è stata conferita a Davide Galli, con d.p.c.m. 17 febbraio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 2022 e con immissione in servizio in data 16 marzo 2022.

La illustrata Unità di missione è articolata in 3 uffici dirigenziali di livello non generale, con i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati:

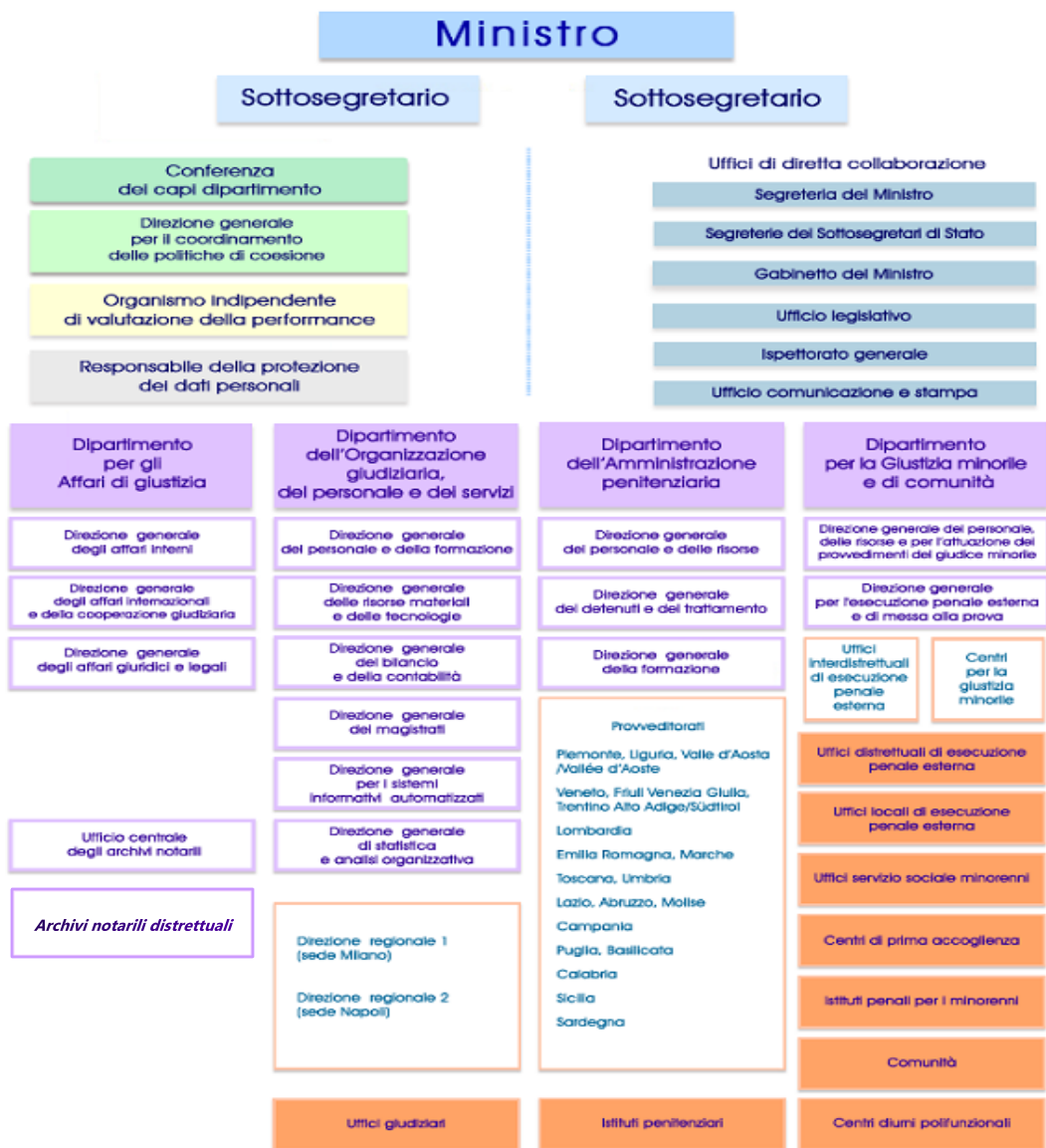
- a. **Ufficio di coordinamento della gestione** - svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero della giustizia e sul raggiungimento dei relativi milestone e target. Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. L'Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero. L'ufficio vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi.
- b. **Ufficio di monitoraggio** - coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Ministero della giustizia. Nell'ambito delle proprie attività, l'ufficio provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli

investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

- c. **Ufficio di rendicontazione e controllo** - provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero della Giustizia a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di milestone e target, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di milestone e target in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Ufficio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Di particolare interesse ai fini della prevenzione della corruzione è la funzione specifica dell'Unità di missione per le **attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR** che partecipa alla Rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne l'organizzazione di ciascuna articolazione ministeriale e le relative dotazioni di personale, si rimanda alle corrispondenti sezioni e, per il dettaglio, ai contributi, pubblicati sul sito istituzionale (www.giustizia.it) e, per il personale, anche ai dati riportati sul Portale della mobilità (www.mobilita.gov.it). L'attuale macrostruttura del Ministero della Giustizia, in attesa della illustrata ridefinizione ad opera dell'intervento riformatore correlato al PNRR, è riportata nella figura che segue. Si segnala inoltre la sezione dedicata al **PNRR giustizia** raggiungibile al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_30.page.



LA PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Nel promuovere la cultura della lotta integrata ai fenomeni corruttivi, la Sig.ra Ministra conferma la centralità delle misure di prevenzione, indipendenti dall'esercizio dell'azione penale e/o dell'azione di responsabilità amministrativa. La mera repressione penale di singoli episodi corruttivi è, con ogni evidenza, insufficiente a contrastare, con efficacia, le devianze degli apparati pubblici, perché la sanzione penale, di per sé sola, è inidonea ad eliminare il contesto ambientale e sociale favorevole all'espansione della corruzione, incidendo per sua natura solo sul comportamento del singolo autore del reato.

Appare, quindi, ineludibile la previsione di misure sistematiche, idonee ad assicurare che l'esercizio dei pubblici poteri avvenga nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 98 della Costituzione.

L'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, costituendo lo strumento volto a definire adeguate strategie nonché a programmare idonee e concrete misure volte alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni corruttivi intesi anche nella più ampia accezione di "*maladministration*", è stato redatto conformandosi alla nuova modalità di azione di ANAC.

La pianificazione strategica di contrasto alla corruzione si connota quindi per la cosiddetta **vigilanza collaborativa**, che consente al Responsabile PCT di porsi a fianco dell'Amministrazione per affrontare in maniera condivisa le questioni interpretative e applicative. In particolare, l'esercizio di tale attività collaborativa è incentrata nella richiesta di pareri all'Autorità e alle altre istituzioni a ciò deputate, al fine di fornire indicazioni e buone pratiche alle articolazioni ministeriali del Dicastero.

Nel corso del 2021 sono state elaborate e diffuse alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero le **rassegne ragionate** contenenti i recenti approdi giurisprudenziali, in materia di diritto di accesso e di *whistleblowing*.

Dette rassegne sono anche pubblicate sul sito istituzionale nelle sezioni dedicate "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti - Accesso civico" e "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione".

In ordine all'istituto dell'accesso, nelle sue multiformi accezioni, la ricognizione giurisprudenziale ha inteso fornire uno strumento operativo per tutti gli attori del sistema giustizia che, nel valutare le diverse fattispecie del diritto di accesso, sono chiamati ad effettuare il delicato bilanciamento di fondamentali diritti quali la riservatezza dei dati personali, il buon funzionamento dell'amministrazione, la pubblicità e la trasparenza, in un'ottica di partecipazione democratica ai processi decisionali.

Tali adempimenti, oltre a consentire la diffusione dei principi di trasparenza e di *accountability* che presiedono all'esercizio dell'attività amministrativa, hanno consentito di dotare, di un utile strumentario, tutti gli attori che, a vario titolo, operano nel sistema giustizia, quali possibili destinatari delle istanze di accesso da parte dell'utenza.

Per quanto concerne, poi, la materia del *whistleblowing* sono stati diffusi gli orientamenti della giurisprudenza ordinaria e di quella amministrativa, unitamente alla disciplina eurounitaria e nazionale che regola l'istituto.

Con precipuo riferimento all'**attuazione del PNRR**, sia l'Autorità nazionale anticorruzione sia, consequenzialmente, il Responsabile PCT di ciascuna Amministrazione, sono chiamati a svolgere un ruolo chiave nel dispositivo di controllo sull'impiego delle risorse. Prioritaria è l'attività strategica di supporto e di assistenza alle stazioni appaltanti per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finalizzato al risparmio nella selezione e nell'acquisizione di beni e servizi.

Una delle preoccupazioni che accompagnano l'attuazione del PNRR è, infatti, quella di evitare che il Piano Nazionale di ripresa e resilienza possa diventare l'occasione per favorire condotte corruttive all'interno della pubblica amministrazione e che parte delle risorse pubbliche vengano distratte dalle finalità di interesse pubblico cui sono destinate.

La sfida di questo momento è quella di coniugare la ripresa economica, favorita dalle ingenti risorse dei fondi comunitari, con il rispetto delle cosiddette "tre E" - l'impiego efficiente, efficace ed economico delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza - orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto delle irregolarità, quali frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi.

Il sistema giustizia è, infatti, posto al centro del PNRR, sia con una serie di riforme, sia con **investimenti di carattere organizzativo** - ottenuti per l'importo complessivo di € 2.827.776.959,91 - su **tre linee progettuali**.

Specificamente, le linee progettuali organizzative finanziate dal PNRR sono:

- **Ufficio per il processo e Capitale umano (M1C1)** - Investire nel capitale umano per rafforzare l'«ufficio per il processo» e superare le disparità tra gli uffici giudiziari, migliorarne la performance sia in primo che in secondo grado e accompagnare, completandolo, il processo di transizione digitale del sistema giudiziario - Costo € 2.282.561.519,00;
- **Digitalizzazione (M1C1)** - Investire nella trasformazione digitale, attraverso la digitalizzazione dei fascicoli e l'adozione di strumenti avanzati di analisi dati - Costi rispettivamente di € 83.476.440,91 ed € 50.000.000,00;
- **Edilizia giudiziaria (M2C3)** - Riqualficare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione giudiziaria - Costo € 411.739.000,00.

La principale linea di azione organizzativa del Ministero, quella dell'**Ufficio per il processo e capitale umano** che prevede l'assunzione in servizio della prima tranche di oltre 8.000 addetti assegnati ai vari distretti e alla Corte di cassazione.

Tale misura organizzativa è la più rilevante, sia in termini di investimento sia per le finalità e gli obiettivi assegnati nell'ambito del PNRR e comprende uno straordinario reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato per un totale di 21.910 unità. Il precitato normativo è rinvenibile nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito - con modificazioni - dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si evidenzia che tale attività di reclutamento si affianca - ma non sostituisce - l'ordinaria pianificazione assunzionale, che concerne circa 17.000 nuovi ingressi nel periodo 2018-2023, già in parte realizzati. Il PNRR impone, infatti, una logica di complementarietà rispetto alle politiche di investimenti con le risorse ordinarie, quindi non solo non elimina né sostituisce investimenti già ottenuti o programmati, ma si unisce agli stessi. La linea progettuale dell'ufficio per il processo e capitale

umano del PNRR va, quindi, ad affiancarsi alle ordinarie politiche di investimenti di assunzioni del personale di magistratura e amministrativo che in questi anni il Ministero sta promuovendo. Si inseriscono in questa politica di rafforzamento del personale, l'ampliamento degli organici dei magistrati di 600 unità con legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 20 unità con il decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni con legge 21 ottobre 2021, n. 147 e di ulteriori 82 unità con legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel medesimo contesto, si collocano le politiche assunzionali del personale di magistratura, con lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ottobre 2019 nel mese di luglio 2021, nella perduranza dello stato di emergenza sanitaria; e l'indizione nel mese di dicembre 2021 di un nuovo concorso a 500 posti di magistrato ordinario. In tale ambito merita menzione la prosecuzione del programma assunzionale di personale amministrativo con la presa di possesso nel corrente anno dei 2.700 cancellieri esperti appena assunti, il reclutamento di ulteriori operatori giudiziari e funzionari giudiziari (il concorso per 2.329 funzionari giudiziari, bandito nel 2019, è stato riavviato con le prove scritte espletate nel mese di ottobre 2021).

Nello specifico, il reclutamento straordinario previsto dal PNRR per il Ministero della giustizia concerne 16.500 "addetti all'Ufficio per il processo", con programma di assunzione con contratto a tempo determinato, suddiviso in due cicli.

Del pari è prevista l'assunzione con contratti a tempo determinato della durata di tre anni di 5.410 unità, che contribuiranno, secondo le specifiche professionalità, da un lato, all'abbattimento dell'arretrato, supportando gli uffici giudiziari nella gestione del maggior carico di lavoro derivante dall'incremento di produttività generato dall'attività dell'Ufficio per il processo e, dall'altro, alla definizione delle altre linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria.

Specificamente, sono previste le nuove qualifiche di:

- a) tecnico IT senior (180 unità), tecnico di contabilità senior (200 unità), tecnico di edilizia senior (150 unità), tecnico statistico (40 unità), tecnico di amministrazione (1.060 unità), analista di organizzazione (30 unità) - Profili per cui è prevista la laurea (triennale);
- b) tecnico IT junior (280 unità); tecnico di contabilità junior (400 unità); tecnico di edilizia junior (70 unità) - Profili per cui è previsto un diploma di scuola secondaria in ambito tecnico;
- c) operatori di data entry (3.000 unità) - Profili per cui è previsto un diploma di scuola secondaria.

Si prevede, pertanto, il reclutamento straordinario di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico - laureati; 750 unità di personale amministrativo e tecnico - diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo - diplomati non specializzati.

Invero, **l'obiettivo primario perseguito dal Dicastero** non è solo quello di colpire le irregolarità ma di organizzare tutte le linee di intervento in modo che il sistema di spesa che l'Ue garantisce attraverso i fondi Next Generation UE proceda celermente, in modo trasparente e con effetti che vadano ben oltre l'orizzonte del 2026.

La corruzione attentamente presidiata è un efficace antidoto alla cattiva amministrazione e alle condotte illegali.

Il proliferare dei fenomeni corruttivi è, invece, un chiaro indice del fatto che l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione non rispettano i fondamentali principi costituzionali di buon andamento e imparzialità. La *mala gestio*, a sua

volta, lede la fiducia che dovrebbe sorreggere il rapporto Stato-cittadino e fa venir meno la coesione sociale: da un lato, infatti, il cittadino corruttore viola i doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di fedeltà alla Repubblica, di rispetto della Costituzione e delle leggi (art. 54, comma 1, Cost.); il dipendente pubblico corrotto, dall'altro lato, viola il dovere di adempiere con disciplina e onore alle funzioni che gli sono state affidate (art. 54, comma 2° Cost.).

In linea con la legge n. 190/2012, il Ministero della giustizia affida la strategia del contrasto alla corruzione anche agli strumenti di pianificazione, che con il presente Piano sono stati implementati al fine di assicurare l'efficienza e la trasparenza del suo agire e di scongiurare l'illecita dispersione di risorse e denaro pubblico.

Lo strumento decentrato del sistema di prevenzione della corruzione voluto dalla legge n. 190/2012 è il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che, sulla base delle indicazioni dettate a livello di atto di indirizzo centrale dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. L'aspetto caratterizzante l'articolato processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione è, infatti, il doppio livello: il livello nazionale, nel quale ANAC predispone il PNA; il livello decentrato, nel quale ciascuna amministrazione adotta il proprio piano triennale e gli aggiornamenti annuali.

Per **promuovere la cultura dell'etica pubblica e combattere la corruzione** il Ministero ha adottato misure organizzative e procedurali volte a garantire l'integrità del settore pubblico ed a migliorarne il funzionamento attraverso l'adozione di strumenti idonei a rafforzare l'imparzialità dei funzionari pubblici e a prevenire le condotte generatrici di danno per l'erario.

L'**assetto precauzionale e preventivo** si fonda, peraltro, su un adeguato livello di **trasparenza**: il concetto della accessibilità totale determina il passaggio da un sistema improntato al cd. *open government* ad uno caratterizzato dal cd. *open data*, cioè dalla messa a disposizione dei cittadini delle informazioni di interesse generale, in linea con i moniti provenienti dall'ordinamento europeo e dalle più importanti organizzazioni internazionali (Onu, Ocse, Consiglio d'Europa), nella prospettiva di un avvicinamento ai modelli di trasparenza esistenti in altre realtà nazionali. La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità è poi completato dalla disciplina riferibile al conflitto di interesse e ai casi di incompatibilità, nonché dalle regole sulla rotazione del personale e sulla tutela del soggetto denunciante (c.d. *whistleblower*).

Il PTPCT si pone nell'ottica di realizzare condizioni tese a rendere sempre più difficile il verificarsi di comportamenti corruttivi all'interno dell'Amministrazione. Tale strumento programmatico è incentrato su una adeguata ed idonea metodologia di analisi, valutazione e gestione dei rischi, con l'individuazione delle aree di rischio generali, degli eventi rischiosi specifici, delle misure da attuare e implementare nonché, infine, di un costante monitoraggio dell'efficienza ed efficacia degli interventi attuati.

L'attività di analisi e gestione del rischio effettuata da ciascuna articolazione ministeriale si propone, in particolare, di individuare le diverse tipologie di eventi corruttivi e, più in generale, di "*maladministration*", nonché di stimare l'esposizione al rischio dell'organizzazione attraverso motivate valutazioni, da effettuarsi - sulla base di specifici criteri predeterminati - a cura dei diversi soggetti coinvolti.

In particolare, la gestione del rischio corruttivo costituisce un processo di miglioramento continuo e graduale, è parte integrante del processo decisionale e

deve tenere conto dello specifico contesto interno ed esterno dell'Amministrazione nonché di quanto in precedenza già realizzato ed attuato.

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, il Piano contiene, quindi, le azioni strategiche e programmatiche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono anche contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale del Ministero.

Nello specifico, la legge n. 190/2012 e il PNA 2019 richiedono coerenza tra le misure anticorruzione e il perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa, attraverso l'inserimento nel Piano della *performance* di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio individuate dall'analisi dei processi operativi. Nell'ottica di un processo di miglioramento continuo e graduale che si presenti, al tempo stesso, trasparente ed inclusivo, l'approccio prescelto, in aderenza all'attuale quadro normativo, si basa sull'essenziale coordinamento, sempre più stretto, fra il ciclo di bilancio (programmazione economico-finanziaria) e il ciclo della *performance* (programmazione strategico-operativa e controllo di gestione). In ragione del collegamento tra gli obiettivi di *performance* organizzativa e l'attuazione delle misure anticorruzione e di trasparenza, per il prossimo triennio l'azione amministrativa del Dicastero in materia di lotta alla corruzione si svolgerà secondo i seguenti obiettivi strategici, come indicati nell'**atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2022**⁶:

- punto 3 *“Il miglioramento della qualità amministrativa”*.
“Sarà rivolta particolare attenzione al contrasto di ogni comportamento che possa rendere opaco l'agire amministrativo e verrà promossa la cultura della trasparenza e dell'integrità tra il personale amministrativo e dirigenziale; proseguirà l'attuazione del programma triennale per la prevenzione della corruzione e sarà in particolare incrementata l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale anche attraverso la sensibilizzazione dell'Amministrazione centrale e delle articolazioni periferiche all'utilizzo dello strumento del c.d. 'whistleblowing' in un'ottica collaborativa, nonché attraverso la pubblicazione e la diffusione di rassegne giurisprudenziali e buone prassi e lo sviluppo, all'interno di appositi accordi, di strutturate collaborazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.
- punto 5 *“Una giustizia vicina alle esigenze dei propri utenti”*.
“Verrà favorita la piena trasparenza dell'amministrazione attraverso la valorizzazione del diritto di sapere e del diritto al controllo diffuso dei cittadini su cosa fa e come utilizza le risorse pubbliche”.

⁶ Art. 1, co. 8 della l.190/2012, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016.

I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

L'organo di indirizzo

L'organo di indirizzo politico amministrativo e strategico ha un ruolo proattivo nel sistema di prevenzione della corruzione.

Nell'ambito dell'amministrazione della giustizia la Sig.ra Ministra ha in particolare assicurato e favorito un contesto organizzativo che ha permesso lo svolgimento del delicato compito del Responsabile PCT in condizioni di assoluta ed effettiva autonomia, in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni.

Per il quadro normativo di riferimento, che definisce i contorni del rapporto tra il Ministro della giustizia e il RPCT in termini di integrazione funzionale dei vicendevoli compiti, si riportano schematicamente le seguenti disposizioni: art. 1, co. 8, art. 1, co. 14, art. 1, co. 7, l. 190/2012.

Si evidenzia che la Sig.ra Ministra della giustizia, quale organo di indirizzo, ha avuto, sin dalla fase dell'individuazione delle misure, un ruolo centrale nel processo di formazione del PTPCT, sia in sede di prima valutazione che al momento della sua adozione.

In conformità a quanto previsto nel PNA, l'adozione dell'Aggiornamento del PTPCT 2022-2024 è stata il frutto di un doppio passaggio, con esame e condivisione sia di una prima bozza che della versione definitiva del Piano, risultante dalla fase della consultazione pubblica.

Il RPCT ha provveduto ad illustrarne alla Sig.ra Ministra contenuti ed implicazioni attuative, sia mediante il doppio passaggio appena illustrato che attraverso interlocuzioni dirette.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il RPCT del Ministero della giustizia è il Direttore generale dei magistrati del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dott. Andrea Montagni, nominato con D.M. 22 giugno 2021.

Per espresso disposto normativo, l'Organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti generali di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività⁷.

Con l'articolo 1 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84) è stato inserito, nell'articolo 3 del D.C.P.M. n. 84/2015, il comma 3 *bis*, dedicato alla figura del RPCT.

La nuova disposizione normativa prevede che l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7,

⁷ Articolo 1, comma 7, legge n. 190/2012.

della legge 6 novembre 2012, n. 190, sia conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.

Nel richiamato Regolamento di riorganizzazione è stato altresì previsto, in conformità con quanto da tempo chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Autorità nazionale anticorruzione, che per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.

In occasione dell'adozione del decreto attuativo dovrà essere costituita la struttura di supporto al RPCT.

La novella ha ritenuto opportuno **superare la precedente impostazione restrittiva** che collocava le funzioni del Responsabile PCT all'interno del Dipartimento per gli affari di giustizia, per consentire l'ampliamento della platea delle figure dirigenziali generali tra le quali l'organo di vertice può operare l'individuazione prevista dall'art. 1 comma 7 della legge n. 190/12.

In maggiore coerenza con l'articolo 1 comma 7 citato, l'intervento normativo consente alla Sig.ra Ministra di scegliere il Responsabile PCT tra tutti i direttori generali in servizio presso gli uffici centrali di gestione amministrativa in cui si articola il Ministero e indicati nell'art. 2 del vigente regolamento, anche per rendere più effettivo il principio della rotazione e alternanza tra i diversi dirigenti, nonché per assicurare una minima stabilità nell'esercizio delle funzioni,

Per eliminare in radice potenziali situazioni di conflitti di interesse, la disposizione richiamata esclude che il Responsabile PCT possa essere individuato tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, perché preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, così come i dirigenti di prima fascia provenienti da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo in ragione del vincolo fiduciario, e della correlata sottoposizione alla disciplina dello *spoil system*.

La Sig.ra Ministra - affidando l'incarico di Responsabile PCT al dr. Andrea Montagni, quale incarico aggiuntivo a quello di dirigente di prima fascia - ha effettuato l'individuazione in coerenza con il dettato normativo.

Invero, il dr. Andrea Montagni non proviene direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove sussiste, invece l'ostativo vincolo fiduciario alla designazione de qua e la direzione generale magistrati a cui è a capo non svolge attività rientrante nei settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (contratti, contabilità e bilancio, gestione del patrimonio, personale amministrativo). Non sussiste quindi, alcuna commistione che potrebbe compromettere l'imparzialità del RPCT, generando il rischio di conflitti di interesse, nonché contrastare con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza (*ex lege* n. 190 del 2012). Proprio il ruolo rivestito dal dr. Andrea Montagni nell'amministrazione assicura la costante e reale interlocuzione con l'organo di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa, così come l'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, unitamente alle competenze qualificate di cui è dotato gli consentono di svolgere con effettività il proprio ruolo e di assicurare sia la stabilità nello svolgimento dei compiti assegnati sia il criterio di

rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT. Invero, la durata dell'incarico del dr. Andrea Montagni quale Responsabile PCT è correlata a quella del contratto sottostante all'incarico di direttore generale in essere, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.

Il dr. Andrea Montagni magistrato di settima valutazione di professionalità è stato dalla sig.ra Ministra individuato quale figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione, facendo ricadere la scelta, come prescrive l'Autorità, su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Questo sia nell'interesse dell'amministrazione, sia nell'interesse e a tutela del prestigio dello stesso RPCT, nonché della autorevolezza con cui è chiamato ad esercitare i propri compiti.

Considerati gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, forniti dall'Autorità nell'incontro del 2 febbraio 2022 e pubblicati sul sito della medesima, nonché il quadro normativo attualmente vigente, appare opportuno disciplinare nel PTPCT l'istituto della reggenza del Responsabile PCT, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nella materia della prevenzione della corruzione, per il caso di assenza del RPCT. Tale situazione (transeunte e temporanea) va tenuta distinta dalla condizione di *vacatio* vera e propria, circostanza nella quale il RPCT nominato decade, recede o cessa dall'incarico per altre ragioni: in questo caso, è il riferimento normativo di cui all'art. 1, comma 7. L. 190 del 2012 – in base al quale “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” – ad indicare la procedura obbligata, prevedendo implicitamente che la sostituzione avvenga tramite le medesime modalità, ossia attraverso una nuova nomina da parte dell'organo di indirizzo (il Ministro della giustizia).

Tutto quanto premesso, appare opportuno inserire nel piano le seguenti disposizioni:

a) nell'evenienza di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT (il cui incarico è aggiuntivo a quello di dirigente generale già titolare di altro incarico), la funzione di reggente del RPCT verrà assegnata, in modo automatico, al Direttore Generale dei Magistrati presso il DOG ovvero – in caso di coincidenza di quest'ultimo con il RPCT oppure di sua assenza – in via graduata al Direttore Generale degli affari internazionali presso il DAG ovvero al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento presso il DAP;

b) nell'evenienza di cessazione, per qualsiasi ragione, dell'incarico del nominato RPCT, e conseguente determinazione di una condizione di *vacatio*, spetterà al Ministro della giustizia, quale organo di indirizzo, la nomina di un nuovo RPCT ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 6 novembre 2012, n. 190.

Tanto precisato, si osserva che, essendo l'attività del Responsabile deputata a realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, la stessa è collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti che partecipano a vario titolo all'organizzazione amministrativa.

Qualora il RPCT riscontri o riceva segnalazioni di irregolarità e/o illeciti deve, innanzitutto, svolgere una delibazione sul *fumus* di quanto rappresentato e verificare se nel PTPCT vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato.

Tale delibazione è senza dubbio funzionale ai poteri di predisposizione del PTPCT e delle misure di prevenzione che esplicitamente la legge attribuisce al RPCT.

Al riguardo, l'ANAC⁸ ha chiarito che al RPCT non spetta il compito di accertare le responsabilità e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, qualunque natura essi abbiano, quanto piuttosto di calibrare il PTPCT rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi nell'ente, precisando testualmente che *“il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione – ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPCT e relative misure di prevenzione, ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi”*.

La legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013 attribuiscono alla figura del Responsabile la titolarità di diversi compiti e poteri, che sono riepilogati nel PNA 2019 -Allegato 3⁹, il quale delinea un modello a rete in cui il RPCT esercita poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

I dirigenti, in particolare, sono chiamati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni del PTPCT e degli obblighi sanciti dai regolamenti di disciplina, dal codice nazionale di comportamento dei pubblici dipendenti e dal codice di comportamento dei dipendenti del Ministero. In caso di loro violazione, gli stessi sono tenuti ad attivare i poteri disciplinari e di segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente. Tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, di iniziativa o su sua richiesta.

I dipendenti, poi, sono tenuti alla conoscenza ed osservanza del PTPCT, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di quello adottato dal Ministero. I dipendenti sono, altresì, tenuti ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile ed a segnalare - impregiudicato l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza ovvero, laddove svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a riferire tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e sul rispetto dei tempi procedurali.¹⁰

Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo del Ministero sono tenuti al rispetto di quanto prescritto nel presente Piano e nel codice di comportamento nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

Circa i rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il vigente quadro normativo di riferimento al quale si rimanda è contenuto negli artt. 43 del d.lgs. n. 33/2013; 15 co. 2 e 3 del d.lgs. n. 39/2013; 15, co. 3, d.P.R. n. 62/2013; 45, co. 2, d.lgs. n. 33/2013, nonché nei precisi Regolamenti elaborati dall'autorità.

La struttura di supporto

Nelle more della costituzione di un apposito ufficio ovvero di una struttura organizzativa di supporto¹¹ il Responsabile PCT, al momento, è coadiuvato da

⁸ Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, Allegato 1 del PNA 2018 (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018).

⁹ Poteri espressamente enucleati anche nel PTPCT 2021-2023 al quale si rinvia.

¹⁰ Per approfondimenti si veda il paragrafo dedicato alla tutela del *whistleblower*

¹¹ La struttura dedicata, di supporto al RPCT è prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 99, che prevede la possibilità che il Responsabile PCT, per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvalga del personale assegnato alle articolazioni del Dicastero, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.

un'unica figura professionale dedicata, Luana Tolomeo PhD, funzionario giudiziario, che svolge attività di supporto giuridico e tecnico - amministrativo nel disimpegno dei numerosi ed eterogenei compiti connessi all'esercizio della funzione.

Il Responsabile PCT si avvale, inoltre, della collaborazione della dr.ssa Elisabetta Parenzi, assistente giudiziario, assegnata alla segreteria del Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.

In particolare, la dr.ssa Parenzi cura la gestione della posta e del protocollo informatico del Responsabile PCT, le correlate attività di protocollazione degli atti in entrata ed in uscita, la tempestiva trasmissione degli atti in arrivo al funzionario che coadiuva il Responsabile, al fine della previa valutazione e trattazione, e si occupa della classificazione dei documenti.

Inoltre, per la definitiva collazione della parte seconda del PTPCT, il Responsabile si è avvalso della collaborazione del cancelliere esperto Miriam Vettese, Avvocato, assegnata alla segreteria particolare del Direttore Generale della Direzione generale dei magistrati, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

A tali unità di personale che supportano il RPCT si affianca la rete dei referenti di ciascuna articolazione ministeriale, designati avendo particolare riguardo alla complessa struttura organizzativa che caratterizza il Ministero della giustizia.

I Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza affiancano e supportano il Responsabile nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012, nell'attività di monitoraggio e controllo sull'attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche riguardo agli obblighi di rotazione del personale e, infine, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione e nell'attuazione della disciplina dell'accesso introdotta dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

Nel PNA 2019 è stato ribadito il fondamentale ruolo che i referenti possono rivestire nelle amministrazioni complesse per un efficace adempimento dei compiti da parte del RPCT, potendo essi svolgere una costante attività informativa affinché il Responsabile abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del Piano e sull'attuazione delle misure.

La loro nomina è affidata al vertice della singola articolazione ministeriale: al Capo di Gabinetto per gli Uffici di diretta collaborazione, al Capo del dipartimento di ciascun Dipartimento, al Direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili ed al Direttore della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione. I referenti, nell'espletamento dei compiti loro richiesti dal Responsabile PCT, si avvalgono del proprio gruppo di lavoro, all'uopo costituito, con provvedimento del vertice dell'articolazione ministeriale.

Ciascun gruppo di lavoro (istituito presso il Gabinetto del Ministro, presso ciascun Dipartimento, presso l'Ufficio centrale degli Archivi notarili e presso la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione) è presieduto da un coordinatore ed è formato da componenti, dotati di adeguate competenze professionali e di specifica formazione accademica, individuati in numero proporzionale alla conformazione organizzativa di ciascuna articolazione ministeriale, in modo da poter dare ausilio ai referenti per la realizzare degli obiettivi a valenza prescrittiva programmati dal Responsabile PCT.

I Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza presso l'Amministrazione centrale sono:

Struttura organizzativa	Referente per la prevenzione della corruzione	Referente per la trasparenza	Incarico
Dipartimento per gli affari di Giustizia			
Direzione generale degli affari giuridici e legali	Ilaria Corda		Magistrato addetto
Ufficio del Capo Dipartimento		Patrizio Cannata	Funzionario informatico
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi			
Referenti Dipartimentali			
Referente Dipartimentale	Pierandrea Valchera		Magistrato addetto
		Gloria Mastrogiacomo	Dirigente
Referenti delle direzioni generali			
Direzione generale del personale e della formazione	Gloria Mastrogiacomo		Dirigente
Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati	Marco Toti		Dirigente
Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie	Paola Di Domenico (coordinatrice)		Dirigente
	Concettina Cilio		Funzionario giudiziario

	Giovanna Grimaldi		Funzionario contabile
Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli	Angelo Gravela		Direttore amministrativo
Direzione generale dei magistrati	Cinzia Berettieri		Direttore amministrativo
Direzione generale del bilancio	Giuseppe Merlo		Dirigente
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria			
Referenti Dipartimentali			
Ufficio III Attività ispettiva e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento	Angela Daniela Greco	Angela Daniela Greco	Dirigente penitenziario
Referenti delle Direzioni generali			
Ufficio del Capo del dipartimento	Neris Cimini		Dirigente penitenziario
Direzione generale dei detenuti e del trattamento	Simona Mellozzi		Dirigente penitenziario
Direzione generale del personale e delle risorse	Antonella Ignarra		Dirigente penitenziario
	Simona Sebastiani		Funzionario contabile

Direzione generale della formazione	Roberto Pandolfi		Dirigente penitenziario
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità			
	Renata Porcaro	Renata Porcaro	Dirigente di polizia penitenziaria
Ufficio centrale degli archivi notarili			
	Marcello Cosio	Marcello Cosio	Dirigente
Gabinetto del Ministro			
Ufficio di Gabinetto		Anna Maria Buongiorno	Direttore amministrativo
Ufficio bilancio	Massimiliano Micheletti		Dirigente
Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione			
	Pierdomenico Pastina	Pierdomenico Pastina	Dirigente penitenziario

La rete conoscitiva e informativa del RPCT

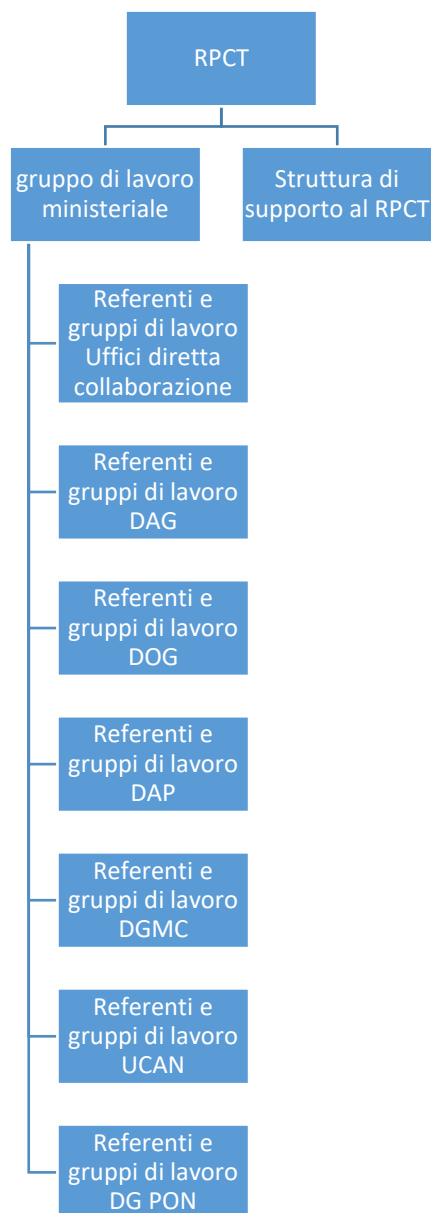
La rete conoscitiva ed informativa del RPCT, al fine di garantire che il ruolo di impulso e di coordinamento del RPCT sia efficace, si articola secondo un sistema piramidale che vede all'apice il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la struttura di supporto.

In posizione immediatamente prossima e successiva vi sono i referenti di ciascuna articolazione ministeriale, i quali, a loro volta, si avvalgono dei gruppi di lavoro che ciascuna articolazione ha costituito e ne coordinano l'attività.

In questo contesto, il gruppo di lavoro ministeriale rappresenta un momento di sintesi e confronto dei lavori svolti dai singoli gruppi di lavoro, in materia di prevenzione della corruzione e di adempimento degli obblighi di trasparenza.

Tale Gruppo di lavoro ministeriale è composto da nove componenti, individuati ciascuno da ogni Capo del Dipartimento, dal Direttore dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, dal Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, dal presidente dell'OIV, dal Referente per la performance e da un coordinatore individuato dal RPCT.

Nel seguente grafico è riportata la sintesi dell'illustrato modello di rete conoscitiva ed informativa del RPCT:



I titolari degli uffici di diretta collaborazione e degli incarichi amministrativi di vertice

I titolari degli uffici di diretta collaborazione e i titolari degli incarichi amministrativi di vertice assicurano un pieno coinvolgimento e la partecipazione nel processo di elaborazione del Piano.

Si tratta, in tutta evidenza, di soggetti che svolgono compiti fondamentali di supporto all'attività della Sig.ra Ministra al momento dell'elaborazione degli atti di indirizzo, e che pertanto assicurano un proficuo contributo per garantire l'integrazione tra gli atti di programmazione strategica, di programmazione finanziaria e di costruzione del complesso sistema di prevenzione della corruzione. Tali figure collaborano, in termini di contributo conoscitivo e di diretta partecipazione alla elaborazione della strategia di identificazione, analisi e ponderazione del rischio corruttivo per gli atti compiuti a supporto dell'opera della Sig.ra Ministra.

I responsabili degli uffici

Nell'ottica di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura ministeriale, fondamentale ruolo riveste il rapporto tra il RPCT e i dirigenti dell'amministrazione.

Per espresso disposto normativo, sono previste forme di collaborazione in sede di mappatura dei processi, in fase di stesura del PTPCT¹², e con riferimento alla verifica circa l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività maggiormente esposte a rischi corruttivi¹³.

Tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali rientra, inoltre, quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio¹⁴.

Si rammenta che è precisa raccomandazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che le misure siano individuate e programmate anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun dirigente dell'ufficio nonché della connessa responsabilità dirigenziale.

Gli Uffici competenti all'esercizio dell'azione ispettiva e disciplinare

L'Ispettorato generale, il cui funzionamento e la cui organizzazione sono disciplinati dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, è stato istituito come uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia dal d.P.R. 25 luglio 2001, n. 315.

L'Ispettorato svolge compiti di controllo, informando direttamente il Ministro ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura, qualora abbia operato su richiesta di quest'ultimo. Nella propria attività si coordina con il Dipartimento per gli affari di giustizia e con il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Sono sottoposti al controllo dell'Ispettorato generale tutti gli uffici giudiziari, i Commissariati agli usi civici, i Tribunali superiori per le acque pubbliche, gli Uffici notifiche e protesti (Unep).

Svolge la propria azione di controllo effettuando degli interventi ispettivi, riconducibili essenzialmente a quattro tipologie: ispezione ordinaria (verifica disposta dal Capo dell'Ispettorato, allo scopo di accertare se i servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti); ispezione straordinaria (ordinata dal Capo dell'Ispettorato, prima dello scadere del termine triennale, negli uffici in cui sono state riscontrate, o vengono segnalate, deficienze o irregolarità); ispezione mirata (il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, nonché l'entità e la tempestività del lavoro svolto dai singoli magistrati); inchiesta amministrativa (il Ministro si avvale dell'Ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero della giustizia).

12 Articolo 1 comma 9 lett. a) l. n. 190/2012.

13 Articolo 1 comma 10 lett. b) l. 190/2012.

14 Articolo 16, comma 1 lett. l-bis), l-ter) e l-quater) del d.lgs. n. 165/2001.

All'Ispettorato generale sono destinati dirigenti e funzionari provenienti dal ruolo del personale del Ministero della Giustizia.

L'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo è istituito nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Svolge attività ispettiva ordinaria sulla programmazione annuale nelle sedi dell'amministrazione penitenziaria, per verificare la corretta gestione amministrativa di tutte le aree degli istituti penitenziari, l'osservanza della normativa e delle disposizioni ministeriali. Svolge attività ispettiva straordinaria in concomitanza di eventi di particolare criticità ed è composto da cinque articolazioni: Segreteria tecnico-amministrativa, Attività Ispettiva e Verifica e Controllo, Sala Situazioni, Nucleo Investigativo Centrale, Attività Analisi e Monitoraggio.

Altro ufficio ispettivo è istituito nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: l'Ufficio III ispettivo è competente nell'ambito dell'attività ispettiva e di controllo.

Da rilevare, infine, che la Direzione generale dei magistrati del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi effettua valutazioni e proposte, che vengono sottoposte al Gabinetto, in relazione ai procedimenti disciplinari riguardanti il personale di magistratura. Nell'ambito della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stata istituita la Sezione Ottava Disciplina con competenze in materia di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629 e s.m., è previsto che *“presso gli archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi”*, che provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie degli archivi notarili.

L'art. 4, comma 4, del D.P.C.M. 15/6/2015 nr. 84 prevede inoltre che l'Ufficio centrale degli archivi notarili è competente, nell'ambito dell'amministrazione degli archivi notarili, per i provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con provazione della retribuzione per più di 10 giorni.

Al Gruppo di monitoraggio sui procedimenti disciplinari, penali e di responsabilità amministrativa è demandato il compito di predisporre un sistema di monitoraggi costante dei procedimenti disciplinari, penali e di responsabilità amministrativa quale base conoscitiva funzionale a consentire, individuate le aree maggiormente esposte al rischio corruttivo, di calibrare misure di prevenzione efficaci ed efficienti e vigilare, al contempo, sul rispetto delle prescrizioni del Piano, degli obblighi sanciti dai regolamenti di disciplina, dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e dal Codice di comportamento del Ministero.

Il Gruppo è composto da rappresentanti delle articolazioni ministeriali dotate di poteri e competenze in materia disciplinare che, ciascuno per il settore di propria competenza, hanno provveduto a raccogliere i dati sulla cui scorta è stato tracciato un quadro di insieme dei procedimenti disciplinari e/o penali che vedono coinvolti dipendenti del Ministero della Giustizia.

I componenti, designati dai Capi delle articolazioni dotati di uffici per i procedimenti disciplinari, sono:

Carmela Squicciarini	Magistrato di Gabinetto
Marcello Rescigno	Ispettore Generale dell'Ispettorato Generale
Alessandro Leopizzi	Direttore generale del personale e della formazione
Vania Contrafatto	Direttore generale dei Magistrati
Anna Rita Burrafatto	Dirigente penitenziario Ufficio I - Segreteria generale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Giuseppe Cacciapuoti	Dirigente generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PTPCT

Le modalità di elaborazione del Piano

Posto che la finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali, è stato chiesto a ciascuna articolazione ministeriale di valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una procedura che comprende: l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) ed il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Dal punto di vista metodologico, la scelta delle modalità operative per la stesura del PTPCT è stata orientata ad un diretto coinvolgimento dei referenti delle articolazioni ministeriali, ai quali sono stati richiesti specifici e dettagliati contributi conformi al PNA 2019, opportunamente collazionati nella parte seconda del presente PTPCT

Nello specifico, dapprima sono stati richiesti - con nota mdg.DAG.20/07/2021.0150217.U - i seguenti contributi:

1. le relazioni dei monitoraggi correlati alle misure tese a disciplinare il conflitto di interesse, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pagg.63 e 64);
2. la rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e procedura predisposta per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pag. 66);
3. l'acquisizione delle dichiarazioni di *pantouflage* rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno, come previsto nel cronoprogramma del PTPC 2021-2023, pag. 68;
4. le relazioni dei monitoraggi delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pagg. 70 e 71;
5. l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 comma 2, deliberazione ANAC n. 620/2016: *"I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del d.lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole"*, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pag. 72);
6. la relazione del monitoraggio delle ipotesi in cui si sono verificati i presupposti per l'applicazione della misura tesa a disciplinare la rotazione straordinaria, ovvero i casi di avvio dei procedimenti penali o disciplinari nei confronti dei dipendenti, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pag. 77;
7. la relazione del monitoraggio contenente gli esiti della formazione specialistica svolta dai dipendenti di ciascuna articolazione ministeriale

- a livello di amministrazione sia centrale che periferica, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pagg. 81 e 82;
8. i report dei protocolli/convenzioni approvati dai dirigenti generali delle articolazioni ministeriali, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pag. 82;
 9. le dichiarazioni attestanti il superamento di tutti i rilievi segnalati dall'OIV nelle precipue griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 in ottemperanza alla delibera n. 294 del 13 aprile 2021;
 10. l'attestazione di aver provveduto all'aggiornamento della scheda di rilevazione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pag. 84;
 11. la relazione correlata ai procedimenti del Dicastero, riportante il rapporto tra il numero dei procedimenti mappati e il numero totale dei procedimenti riferibili alla articolazione ministeriale di competenza, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pag. 85;
 12. la rilevazione dei tempi procedurali ex art. 2 l. n. 241/1990 con correlata attestazione dell'avvenuta pubblicazione e aggiornamento dei dati sul sito istituzionale, come previsto nel cronoprogramma del PTPCT 2021-2023, pag. 85;
 13. la relazione del monitoraggio sull'effettiva applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'inserimento dei patti di integrità negli atti di gara con conseguente sottoscrizione da parte dei concorrenti in occasione di tutte le procedure, che evidenzia il rapporto tra il numero dei patti di integrità inseriti in avvisi, bandi di gara o lettere di invito e il numero di procedure di gara bandite, come previsto nel cronoprogramma, pag. 85.

Successivamente - con nota m_dg.DAG.15/11/2021.000228529.U - si è provveduto a richiedere a tutte le articolazioni ministeriali, per il tramite dei rispettivi referenti di collazionare in un unico file aggregato - che forma, per ciascuna articolazione ministeriale, la parte seconda del PTPCT - i contributi precedentemente richiesti (nel mese di luglio 2021) nonché quelli di seguito enunciati:

- 1) una relazione/monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio che consenta al RPCT di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. In particolare, si è richiesto di fornire una valutazione sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate nei processi risultati a più elevata esposizione al rischio corruttivo e in quelli in relazione ai quali siano comunque pervenute segnalazioni tramite il canale *whistleblowing* o tramite altri canali (es. esposti, anche anonimi);
- 2) le risultanze del processo di gestione del rischio, il quale si basa sul principio guida del "miglioramento progressivo e continuo" elaborato da ANAC. In particolare, il riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio deve consentire, attraverso il confronto ed il dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione (ciascuno per i profili di competenza), l'analisi di tutte le fasi del processo di gestione del rischio, al fine di fornire al RPCT il quadro dei rischi emergenti, l'identificazione dei processi organizzativi eventualmente tralasciati nella fase di mappatura, la previsione di nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del

rischio. A tal proposito, si è reputato opportuno ricordare che il processo di gestione del rischio e delle sue fasi si sviluppa secondo la seguente logica sequenziale e ciclica: analisi del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio, al fine di tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, e degli eventuali cambiamenti/adattamenti del contesto interno ed esterno;

3) il report degli obiettivi e dei correlati risultati raggiunti in sede di valutazione della performance dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative che abbiano programmato e formulato obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

4) l'analisi del contesto esterno: percezione, opinione ed esperienza diretta del fenomeno corruttivo da parte dei cittadini/utenti dell'amministrazione e del personale impiegato nelle diverse articolazioni ministeriali (istituti penitenziari, uffici giudiziari, archivi notarili) evidenziando la forma di coinvolgimento strutturata prescelta da ciascuna articolazione ministeriale;

5) l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione (corredato di tabella rappresentante la programmazione) che l'articolazione ministeriale intende attuare, anche con specifico riferimento agli impegni assunti con il PNRR, abbinate ai rischi individuati in sede di mappatura dei processi e alle attività del processo cui si riferiscono. Si è rammentato che l'individuazione delle misure idonee a prevenire gli specifici rischi è compito di ogni dirigente che, in quanto competente per il proprio ufficio, è a conoscenza dei processi e delle rispettive attività. Per le misure identificate è stato raccomandato di effettuare una accurata descrizione, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire e le modalità con cui esse verranno attuate per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

Tra le misure più idonee a prevenire i rischi corruttivi, si è riportato a titolo esemplificativo quanto suggerito da ANAC: controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies). Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifiche". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. n. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente accessibili e fruibili le informazioni sugli stessi.

Di seguito sono stati riportati gli imprescindibili elementi descrittivi relativi alla programmazione delle misure che dovevano essere contenuti nell'elenco richiesto:

- a) fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una

maggior responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui si intende adottare la misura;

- b) tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- c) responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- d) indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

E' stato espressamente richiesto che l'elenco sopra richiamato sia corredato da una tabella di programmazione operativa delle misure sull'esempio di quella predisposta da ANAC:

MISURA X	Descrizione misura		
Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori monitoraggio
Fase 1	Entro il ___/___/___	Ufficio X	Es. n. ___/___
Fase n	Entro il ___/___/___	Ufficio Y	Es. n. ___/___

In ordine agli indicatori di monitoraggio correlati alla tipologia della misura, a titolo meramente esemplificativo, è stato suggerito ai dirigenti di ciascun ufficio di avvalersi della seguente tabella ANAC:

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
Misure di controllo	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc
Misure di trasparenza	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione

Misure di definizione e di promozione dell'etica e di standard di comportamento;	numero di incontri o comunicazioni effettuate
Misure di regolamentazione	Verifica adozioni di un determinato regolamento/procedura
Misure di semplificazione	Presenza o meno di documenti o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi
Misure di formazione	Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero soggetti interessati
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
Misure di rotazione	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
Misure di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
Misure di disciplina del conflitto di interesse	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo

Inoltre, è stato richiesto di indicare gli enti vigilati e le società in house di ciascuna articolazione ministeriale, il sito istituzionale di riferimento, la nomina del RPCT e l'adozione del relativo Piano.

Infine, si è richiesta la predisposizione del piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione per l'anno 2022.

Al Responsabile della protezione dei dati si è chiesto di fornire il previsto supporto di vigilanza in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di assicurare che l'attività di pubblicazione dei dati sul *sito web* per finalità di trasparenza avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati»), e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, segnalando le ipotesi di mancato rispetto in modo da consentire l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Sulla base delle richieste ciascun referente ha provveduto ad inviare al Responsabile PCT il contributo, previamente collazionato, relativo alla propria articolazione ministeriale (Dipartimenti, Uffici di diretta collaborazione, Ufficio Archivi notarili, e Direzione generale delle politiche di coesione), che forma, come anticipato nella premessa, la parte seconda del presente Piano. Pertanto, a tale parte seconda si rimanda per gli approfondimenti delle tematiche e delle procedure adottate per la prevenzione del rischio corruzione, per i risultati dell'indagine sulla mappatura degli eventi rischiosi e sulla programmazione delle misure di prevenzione, in riferimento alle aree e ai procedimenti a rischio corruzione.

La rendicontazione delle attività, delle iniziative e delle misure programmate nel PTPCT è altresì contenuta nella Relazione annuale che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge n. 190/2012, il Responsabile redige e pubblica sul sito *web* istituzionale, inviandone copia all'Organo di indirizzo politico-amministrativo e all'Organismo indipendente di valutazione.

Si osserva che, per fronteggiare l'insorgenza di rischi corruttivi non previsti a fronte della sopravvenienza di situazioni critiche, il Responsabile PCT può, quando ritenuto opportuno, predisporre le ulteriori istruzioni operative necessarie a favorire l'efficace attuazione del Piano e la sua modulazione; e che tutti i destinatari sono tenuti a prendere atto e ad osservare il contenuto del PTPCT e, per quanto in esso non espressamente previsto, alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il procedimento di adozione del PTPCT

La l. n. 190/2012 prevede che l'Organo di indirizzo adotti il Piano triennale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza *entro il 31 gennaio di ogni anno*" (art. 1, co. 8).

L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90.

Tuttavia, per l'anno 2021, con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 12 gennaio 2022, ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del PTPCT, fissata al 31 gennaio di ogni anno, per l'anno 2022 al 30 aprile.

Il presente Aggiornamento 2022-2024 segue il PTPCT 2021-2023 adottato con D.M. 31 marzo 2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Altri contenuti", sottosezione "Prevenzione della corruzione".

Il primo Piano di cui si è dotata l'Amministrazione della giustizia (triennio 2018-2020), adottato con D.M. 22 febbraio 2018 è già stato oggetto di due aggiornamenti (Aggiornamento 2019, adottato con D.M. 30 gennaio 2019, e Aggiornamento 2020, adottato con D.M. 29 gennaio 2020).

Assunto, dunque, il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 quale atto di indirizzo generale, e conformemente agli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 (adottati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022), il Responsabile PCT ha provveduto a governare il processo di elaborazione dell'Aggiornamento 2022-2023 acquisendo le informazioni necessarie per la sua redazione dalle strutture di cui si compone l'Amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo. Alla stesura dello stesso hanno

collaborato tutte le articolazioni ministeriali, negli ambiti delle rispettive competenze.

Le fasi che hanno caratterizzato la predisposizione del presente Piano sono state:

- acquisizione, dalle strutture del Ministero, di informazioni, dati, aggiornamenti, notizie necessarie per la redazione del documento;
- coinvolgimento dell'Organo di indirizzo e dell'OIV;
- consultazione pubblica, aperta, del Piano prima della sua adozione mediante pubblicazione sul sito istituzionale *www.giustizia.it*;
- inoltro del progetto definitivo del Piano all'Organo di indirizzo per la sua adozione;
- pubblicazione del Piano, adottato con D.M. 28 aprile 2022, nel sito istituzionale *www.giustizia.it* - sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione" e sulla rete intranet del Ministero;
- divulgazione del Piano ai dipendenti in occasione della prima assunzione in servizio e a tutti i dipendenti e collaboratori attraverso invio massivo di messaggio di posta elettronica ordinaria da parte di tutte le direzioni del personale del Ministero.

Il documento tiene conto anche delle risultanze emerse in sede di consultazione e di quelle delineate nella Relazione annuale che il Responsabile è chiamato ad effettuare ogni anno e già pubblicata sul sito istituzionale.

Accanto al monitoraggio sull'efficacia delle misure previste, calibrato in special modo sulla base dei maggiori rischi rilevati, è stato effettuato anche quello relativo alla verifica del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano.

Si evidenzia che nel caso di insorgenza di situazioni non previste dal Piano ovvero situazioni che, benché previste, richiedano un intervento correttivo non differibile a seguito di mutamenti delle circostanze esterne o interne all'organizzazione, l'Organo di indirizzo definisce con il Responsabile PCT la misura correttiva ritenuta più idonea nel più breve tempo possibile.

La consultazione pubblica

Nell'ottica di una maggiore condivisione possibile dei contenuti con i portatori di interesse ed in conformità a quanto raccomandato dall'Autorità, l'adozione del PTPCT è stata preceduta da una procedura di consultazione "aperta", in modo da garantire il cd. doppio passaggio nel procedimento di formazione ed approvazione del documento e la condivisione con i portatori di interesse.

La bozza dello schema di aggiornamento del Piano è stata posta in consultazione sul sito *web* istituzionale, dal 29 marzo al 10 aprile 2022 unitamente ad un avviso, corredato da apposito modulo, con il quale sono stati invitati tutti gli *stakeholders*, i dipendenti e collaboratori, le associazioni sindacali interne e esterne, tutti coloro che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Ministero e, più in generale, i cittadini, ad esprimere eventuali osservazioni e proposte di correzione o integrazione, sia delle parti descrittive del documento sia delle misure di prevenzione ivi delineate.

All'esito della procedura di consultazione della bozza non sono pervenute osservazioni da parte degli *stakeholders*.

In relazione alla Parte Seconda sono state infine recepite le osservazioni inviate dalle singole articolazioni ministeriali su alcuni refusi e/o aspetti meramente didascalici.

Il presente Piano è stato adottato con D.M. del 28 aprile 2022.

Le iniziative di comunicazione dei contenuti del PTPCT

Il Piano è destinato a dipendenti e collaboratori che prestano servizio presso l'Amministrazione ed è reso pubblico per tutti i soggetti portatori di interessi, interni ed esterni al Ministero.

Destinatari del Piano e primi collaboratori alla sua attuazione sono quindi i dipendenti a tempo indeterminato e determinato del Ministero, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ovvero i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, i titolari di Organi ed incarichi negli Uffici di diretta collaborazione, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore del Ministero.

In particolare, i dipendenti ed i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, nonché i titolari di Organi ed incarichi negli Uffici di diretta collaborazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel presente documento (art. 1, c. 14 l. n. 190/2012);
- possono segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 *bis* d.lgs. n. 165/2001;
- segnalano i casi di personale conflitto di interessi (art. 6 *bis* l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013).

I collaboratori dell'Amministrazione:

- osservano le misure contenute nel presente documento;
- segnalano le situazioni di illecito al Dirigente al quale rispondono del proprio operato ovvero al suo superiore gerarchico.

I dipendenti sono, infatti, tenuti alla conoscenza ed osservanza del PTPCT, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 e di quello adottato dal Ministero della giustizia.

I dipendenti sono, altresì, tenuti ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile PCT ed a segnalare - fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - eventuali situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza ovvero, laddove svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e sul rispetto dei tempi procedurali¹⁵.

Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo dell'Ente sono tenuti al rispetto di quanto prescritto nel presente Piano e nel codice di comportamento, nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza nell'Amministrazione.

I dirigenti,¹⁶ in particolare, sono chiamati a vigilare sul rispetto degli obblighi sanciti dai regolamenti di disciplina, dal codice di comportamento dei pubblici

¹⁵ Per approfondimenti, si veda il paragrafo: tutela del *whistleblower*

¹⁶ I dirigenti, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 165/2001, commi 1-bis e 1-ter, “concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti” e “forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo”, nonché, ai sensi del co. 1-quater, “provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.

dipendenti e dal codice di comportamento del Ministero e sul rispetto delle prescrizioni del presente Piano.

Gli stessi sono tenuti ad attivare, in caso di violazione, i poteri disciplinari e di segnalazione all'Autorità giudiziaria o contabile competente. Tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, di iniziativa o su richiesta dello stesso.

Il Piano si intende trasmesso all'ANAC, secondo la previsione normativa di cui all'art. 1 c. 8 l. 190/2012, con la sua pubblicazione nel sito istituzionale, come espressamente disposto dall'Autorità nel PNA.

Il Piano è, pertanto, pubblicato sul sito *web* istituzionale, nell'apposita sotto-sezione di Amministrazione trasparente → “Altri contenuti” → “Prevenzione della corruzione” e richiamato nella sotto sezione “Disposizioni generali”.

Esso sarà disponibile anche nella rete intranet del Ministero e della pubblicazione sarà data comunicazione a tutto il personale.

In ordine ai contenuti, sarà svolta un'ampia attività di diffusione sia sul versante interno (personale dipendente, autonomo e collaboratori) sia su quello esterno (utenza, parti sociali, cittadinanza).

Per quanto riguarda la formazione, sono programmati appositi corsi destinati al personale del Ministero, modulati secondo le specifiche attività svolte ed aventi ad oggetto lo studio e l'approfondimento delle tematiche trattate nel presente Piano.

Saranno, poi, organizzati seminari, incontri e convegni per la promozione della cultura della legalità.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

Analisi del contesto esterno

Il contesto esterno del Ministero si presenta particolarmente composito e complesso, in ragione delle numerose funzioni assegnate.

La tabella che segue offre un quadro di sintesi delle differenti attività svolte dalle articolazioni ministeriali nonché dei potenziali destinatari (*stakeholders*) dell'attività amministrativa svolta dal Ministero. Tra essi, invero, si possono elencare, senza pretesa di esaustività: organi di rilievo costituzionale (tra i quali il Consiglio Superiore della Magistratura), organi di controllo (Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti), organi giudiziari (Corte di Cassazione, Corti di Appello e Tribunali ordinari, Procure Generali e Procure della Repubblica, Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato), Avvocatura dello Stato, altri Ministeri (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture), Autonomie locali (Regioni ed Enti locali), soggetti pubblici (ad es. INPS, INAIL), soggetti privati di settore (ad es. società personali e società di capitali per l'erogazione dei servizi e delle forniture necessarie), Università, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, rappresentanze sindacali, professionisti (avvocati, consulenti), e tutte le persone fisiche e giuridiche portatrici di interessi.

Attività	Struttura	Stakeholders
Pagamenti pensioni e indennizzi	Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)	Magistrati
	Direzioni del personale	Personale anche dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonché dell'amministrazione centrale
	Direzione magistrati	Inps
Pagamento stipendi dipendenti pubblici	Direzione generale del bilancio e della contabilità (DOG)	Personale amministrativo
	Ufficio centrale degli archivi notarili	
Liquidazione del trattamento economico principale del personale amministrativo e della magistratura in servizio presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche e	Direzione generale del bilancio e della contabilità (DOG)	Magistrati

la Direzione nazionale antimafia		
Gestione del personale	Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)	Personale amministrativo
	Ufficio centrale degli archivi notarili	
	Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG)	Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, UOLP Servizio per le assunzioni e la mobilità
	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP)	
	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC)	
	Ufficio centrale degli archivi notarili	
Appalti e logistica	Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie (DOG)	Fornitori di beni e servizi
	Direzione sistemi informativi automatizzati (DOG)	
	Ufficio centrale degli archivi notarili	
Servizi trasversali (gestioni beni mobili e immobili, servizi informatici, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell'amministrazione giudiziaria, etc.)	Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie (DOG)	Personale amministrativo
	Ufficio centrale degli archivi notarili	
	Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli (DOG)	Magistrati
	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Utenti
	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	

Attività di cooperazione internazionale in materia penale (estradizioni, rogatorie, mandati di arresto europeo, riconoscimento sentenze penali straniere, trasferimento dei condannati stranieri nei paesi d'origine, procedura istruttoria delle domande di grazia)		Autorità giudiziarie interne ed estere
		Avvocati
	Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria (DAG)	Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale
		Presidenza della Repubblica, Segretariato generale, Ufficio per gli affari dell'amministrazione della giustizia
		Rappresentanza permanente presso l'Unione europea
		Unione europea, Commissione europea, DG Justice e DG Home
		Unione europea, Consiglio dell'Unione europea, DGH (Settore giustizia e affari interni)
		Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, servizio di cooperazione internazionale di polizia.
Segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri Consigli nazionali	Direzione generale degli affari interni (DAG)	Avvocati
Esame istanze e ricorsi, rapporti con Ispettorato generale		Utenti
		Ispettore generale
Procedura istruttoria delle domande di grazia		Ufficio di Gabinetto
		Presidente della Repubblica

Attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare ed altre attività di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura	Direzione generali magistrati (DOG)	Consiglio superiore della magistratura
	Ispettorato generale	Procura generale della Cassazione
		Magistrati ordinari e onorari
Compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Autorità giudiziarie
	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Garanti dei detenuti nazionale e regionale
Organizzazione dell'attività degli uffici di esecuzione penale esterna e dei servizi per l'esecuzione delle pene non detentive e delle misure alternative alla detenzione o sanzioni di comunità	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	Destinatari dei provvedimenti giudiziari
		Autorità giudiziarie
		“Privato sociale” (cooperative ed enti analoghi)
Controlli e vigilanza su ordini professionali, notai, Consigli notarili, Cassa nazionale del notariato e relativa commissione amministratrice	Uffici ispettivi	Consigli notarili
Vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovra-indebitamento;	Direzione generale degli affari interni (DAG)	Notai
Vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie		Ordini professionali
Vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili e		Organismi di conciliazione, di mediazione
	Dipartimento per gli affari di giustizia	Amministrazione degli archivi notarili

controllo sull'Ufficio centrale degli archivi notarili		
Coordinamento delle attività degli archivi notarili delle attività di controllo sul notariato	Ufficio centrale degli archivi notarili	Archivi notarili distrettuali
		Notai
Gestione contenzioso nel quale è interessato il Ministero (anche in materia di risarcimento danni nei confronti della amministrazione in dipendenza dell'attività di giustizia (pagamento degli indennizzi e delle spese conseguenti al contenzioso della L. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto - equa riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario - responsabilità civile dei magistrati)	Direzione affari giuridici e legali (DAG)	Magistrati
Contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo		Ministero affari esteri, Comitato interministeriale diritti umani
Contenzioso lavoristico e pensionistico del personale gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché dall'amministrazione degli archivi notarili.		Ministero affari esteri, Segreteria generale, Unità per il contenzioso diplomatico
		Personale amministrativo
	Fornitori di servizi e beni	
	Avvocatura generale dello Stato	
Contenzioso riguardante il personale di magistratura	Direzione generale magistrati (DOG)	
Contenzioso relativo alle materie di competenza della Direzione generale del personale e delle risorse	Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	

e della Direzione generale dei detenuti e del trattamento		
Contenzioso relativo alle materie di competenza dell'Amministrazione degli archivi notarili e ai notai in materia di sanzioni amministrative, sanzioni disciplinari, tributi e contributi.	Ufficio centrale degli archivi notarili	Personale amministrativo
		Fornitori di servizi e beni
		Avvocatura generale dello Stato
Attività di cooperazione internazionale (sottoscrizione di convenzioni in ambito internazionale/ adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni)	Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria (DAG)	Ufficio legislativo
		Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale
		Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
		Autorità giudiziarie interne ed estere
		Eurojust
		Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pagamento spese di giustizia ai collaboratori dell'autorità giudiziaria	Direzione generale degli affari interni (DAG)	Amministratori giudiziari, curatori fallimentari, ausiliari del giudice (interpreti, periti, consulenti tecnici, etc.)
	Uffici ispettivi	
Biblioteca centrale giuridica	Dipartimento per gli affari di giustizia	Avvocati
		Magistrati
		Enti pubblici
		Associazioni private
Patrocinio a spese dello Stato	Direzione generale degli affari interni (DAG)	Indagati, imputati, condannati, personale offeso dal reato
Vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato		Autorità giudiziarie
Rapporti con Equitalia		Imputati, indagati, condannati,
Tenuta albo amministratori giudiziari		Equitalia Giustizia SpA
		Autorità giudiziarie
		Amministratori giudiziari

Progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione della giustizia e degli uffici giudiziari	Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DOG)	Uffici giudiziari
Interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni		Ufficio di Gabinetto
		Direzioni generali dei Dipartimenti
Valutazione della performance ai sensi del decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009	Organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i>	Uffici dei capi Dipartimento
		Direzioni generali dei Dipartimenti
		Direttori degli Uffici
Attività di studio e proposta di interventi normativi	Ufficio legislativo	Parlamento
	Direzione generale degli affari interni (DAG)	
	Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria (DAG)	
Attività di elaborazione di pareri su proposte e disegni di legge, delle risposte alle interrogazioni parlamentari	Ufficio legislativo	Parlamento
	Direzione generale degli affari interni (DAG)	
	Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria (DAG)	
	Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia	
Rapporti con l'Unione europea e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto	Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria (DAG)	Unione europea, ONU e altre organizzazioni internazionali
	Ufficio di Gabinetto	<i>World Bank</i>
	Ufficio legislativo	Consiglio di Europa (CoE),
	Ufficio per il coordinamento	Commissione Europa per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ)

	dell'attività internazionale	
	Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale	Commissione Europea
	Direzione generale di statistica e analisi organizzativa	OCSE
Formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Amministrazione degli archivi notarili e gli adempimenti contabili	Ufficio centrale degli archivi notarili	Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del Bilancio
		Ministero dell'economia e delle finanze, UCB giustizia
Formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio e gli adempimenti contabili	Direzione generale del bilancio e della contabilità (DOG)	Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del Bilancio
		Ministero dell'economia e delle finanze, UCB giustizia
Statistiche giudiziarie. Rapporti con l'Istat e il Sistema Statistico Nazionale	Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DOG)	Uffici giudiziari
		Consiglio superiore della magistratura
		ISTAT
		<i>World Bank</i>
		Consiglio d'Europa
		Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CE PE J)
		OCSE
Coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione, inerenti al perseguimento degli obiettivi di organizzazione del sistema giustizia del Ministero.	Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione	Utenti

Altre specifiche analisi del contesto esterno sono state svolte dai referenti di ciascuna articolazione ministeriale e riportate nella parte seconda del PTPCT.

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno ha riguardato gli aspetti legati all'organizzazione dell'amministrazione e alle principali funzioni da essa svolte, al fine di far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è rappresentato dalla cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo perseguito è stato quello di esaminare gradualmente l'intera attività svolta dall'amministrazione, al fine di identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

L'amministrazione ha svolto l'analisi del contesto interno ed inserito tale analisi (suddivisa per ciascuna articolazione ministeriale) all'interno della parte seconda del PTPCT.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione del rischio

Anche nel corso del 2021 l'identificazione del rischio ha rivestito un ruolo centrale per la costruzione di una efficace strategia di prevenzione della corruzione, avendo l'obiettivo di individuare quegli eventi rischiosi che potrebbero verificarsi in relazione ai processi mappati, incidendo sull'attività dell'amministrazione e sulla sua capacità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico predefiniti.

In particolare, l'Amministrazione ha assicurato, come raccomandato dal RPCT, che le misure di prevenzione della corruzione adottate, da ciascuna articolazione ministeriale, abbiano debitamente tenuto conto anche degli impegni assunti dal Dicastero con il PNRR, nell'ottica di realizzare una efficace «sorveglianza» a presidio dei flussi di denaro provenienti dall'Europa.

L'individuazione delle misure idonee a prevenire gli specifici rischi rientra nei compiti di ogni dirigente che, in quanto competente per il proprio ufficio, è a conoscenza dei processi e delle rispettive attività. Specificatamente, è precipuo compito di ciascun dirigente il controllo ed il monitoraggio, in modo da far emergere le vulnerabilità dei processi più critici per la corruzione, per potere poi, conseguentemente, “mitigare” tali vulnerabilità come misure di riduzione del rischio adeguate.

Prioritario è l'impegno profuso dall'Amministrazione nel prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di corruzione, attraverso un efficace monitoraggio e una tempestiva prevenzione dei rischi calibrati anche sul PNRR, quale programma di *performance* e del relativo finanziamento.

Con particolare riferimento alle stazioni appaltanti del Dicastero, la raccomandazione è quella di utilizzare le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in tema di contratti, per consulenze e per l'elaborazione più corretta delle procedure di gara e degli affidamenti.

Il lavoro di analisi del rischio di corruzione è stato svolto alla luce delle indicazioni fornite dal PNA 2019; indicazioni in base al quale sono state, altresì, individuate e calibrate le apposite misure di prevenzione della corruzione tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'organizzazione del Dicastero.

La fase di individuazione delle misure è stata impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio risponde, quindi, ai seguenti principi di: neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo; sostenibilità economica e organizzativa delle misure; adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Difatti, per quanto attiene alla individuazione degli eventi a rischio, coerentemente all'Allegato 1 al PNA 2019 è stata effettuata un'approfondita analisi dei *“fattori abilitanti”* dei fenomeni corruttivi, ossia *“i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione”* e che consentono *“di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi”*.

Invero, si è ritenuto opportuno procedere alla rilevazione dei fattori abilitanti ed alla loro specifica rappresentazione all'interno delle schede (contenute nella Parte seconda del presente Piano) attraverso l'inserimento di una colonna ulteriore ad essi riservata. In tal modo si è inteso, altresì, implementare l'esercizio dei controlli spettanti al RPCT coadiuvato dai Referenti per la prevenzione, in merito alle scelte operate dagli uffici, valutando l'idoneità delle misure programmate anche in relazione ai predetti fattori e richiedendo, ove necessario, ulteriori elementi informativi.

Inoltre, nell'ambito dei recenti indirizzi assunti dall'Autorità, il RPCT ha richiesto alle articolazioni ministeriali una formalizzazione degli eventi a rischio, da svolgersi anche *“tramite la predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si riporta la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi”*.

In un'ottica di gradualità dell'azione preventiva si è ritenuto necessario evidenziare l'importanza dell'attenta analisi e ponderazione dei comportamenti a rischio corruzione in rapporto ai processi ed alle attività svolte degli uffici anche per l'attività di stesura del registro dei rischi, cioè di una raccolta dei dati ai fine della catalogazione dei rischi.

Analisi del rischio

A seguito del nuovo riassetto organizzativo innanzi delineato, ciascuna articolazione ha provveduto all'individuazione ed all'analisi dei processi organizzativi, al fine di identificare aree che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa (come richiesto dal Responsabile PCT, con note del 20 luglio 2021 prot. n. 150217 e del 15 novembre 2021 prot. n. 228529).

A tal proposito sono state considerate e riportare tutte le fasi della mappatura dei processi (identificazione, descrizione e rappresentazione), fornendo per ciascuna di esse le seguenti indicazioni:

Mappatura dei processi (individuazione e analisi di tutti i processi organizzativi)
Identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'articolazione per ciascuna area di rischio (secondo il modello predisposto da ANAC)
Descrizione del processo e rappresentazione degli elementi descrittivi del processo
Valutazione del livello di esposizione al rischio
Aggiornamento del registro dei rischi
Programmazione delle misure di prevenzione individuate
Monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure indicate nel PTCPT

Anche per l'Aggiornamento PTPCT 2022-2024 la mappatura dei processi è stata impostata sulla base dei principi di completezza, flessibilità, e gestibilità.

Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali (confermate dal PNA 2019), bensì tutte le attività poste in essere dagli Uffici del Ministero, come risultanti dall'attuale assetto organizzativo.

Conformemente alle indicazioni del PNA 2019, il fine perseguito attraverso l'attività di identificazione dei processi è stato quello di definire la lista dei processi che sono poi stati oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Tali risultati sono stati "aggregati" nelle cosiddette "Aree di rischio", secondo le precipue raccomandazioni dell'Autorità. L'inquadramento dei processi in tali ambiti costituisce attività funzionale alla individuazione di quelli già in astratto rischiosi e, pertanto, da verificarsi con particolare attenzione in sede di analisi, ponderazione e trattamento del rischio corruttivo. I contenuti del presente Aggiornamento sono stati adeguati alle indicazioni fornite dall'Autorità, attraverso l'introduzione, all'interno di ciascuna matrice, di una colonna denominata "Area di rischio".

In attuazione del principio di flessibilità, d'intesa con l'organo di indirizzo politico, è stato chiesto alle singole unità organizzative di adottare, nella individuazione dei processi, il più alto grado di approfondimento previsto dal PNA 2019, scomponendo ciascun "processo" in "attività" al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo secondo una prospettiva massimamente garantista.

L'analisi del rischio, infine, è stata effettuata nel rispetto del principio di gestibilità aggregando più procedimenti in un unico processo, anche con l'obiettivo di rendere le schede più fruibili da parte degli utenti.

La mappatura dei processi costituisce una modalità efficace per l'individuazione e la rappresentazione delle attività svolte all'interno dell'amministrazione.

Al fine di realizzare un'efficace indagine, le articolazioni ministeriali hanno mappato tutti i processi interni, secondo le indicazioni specificamente fornite dal RPCT e come rinvenibile nelle precipue mappature enucleate nei contributi di ciascuna articolazione contenuti nella parte seconda del presente Piano.

Le matrici di mappatura, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel PNA 2019, sono costituite da due sezioni: la prima contenente informazioni di carattere generale (indicazione della denominazione e dell'acronimo dell'ufficio, del nominativo dirigente responsabile e di una breve descrizione dei processi assegnati alla competenza dell'ufficio) e la seconda relativa allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Seguendo le indicazioni metodologiche fornite dal PNA 2019, l'attività di individuazione dei comportamenti a rischio è stata guidata da un principio di massima analiticità, nella consapevolezza che un comportamento a rischio di corruzione non individuato in fase di mappatura non potrà essere valutato nella successiva fase di trattamento del rischio e, dunque, sfuggirà *tout court* dal programma di prevenzione. Come primo passaggio, gli uffici hanno descritto il potenziale comportamento che individua un fenomeno di corruzione e/o riportato le azioni finalizzate a ottenere vantaggi illeciti attraverso corruzione o abusi di ruolo/funzione, indicandone anche le finalità.

Successivamente, hanno individuato i fattori abilitanti che agevolano lo stesso verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Nel procedere alla misurazione del rischio alla luce delle analisi svolte dagli uffici, il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto.

In ordine alla fase relativa al trattamento del rischio, si è provveduto ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Conformemente all'Allegato 1 al PNA 2019, sono state individuate apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato, siano efficaci nell'azione di mitigazione del rischio, dall'altro, siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPCT sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. La fase di individuazione delle misure è stata impostata temperando la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. Rientra, infatti, nell'ambito di valutazione dell'ufficio stimare se è sufficiente l'applicazione di una o più misure generali per neutralizzare il rischio o se, invece, è necessario progettare anche una o più misure specifiche o se, ancora, per le caratteristiche del rischio occorre prevedere solo una misura specifica.

Nell'ipotesi in cui non sia specificato diversamente, si presume la natura generale della misura e l'applicazione generalizzata e trasversale a tutti gli uffici.

Per la programmazione effettuata in riferimento al complesso dell'amministrazione delle misure di carattere generale, si rinvia alla Parte seconda del presente Piano.

In particolare, il RPCT ha svolto una attenta verifica in merito alla loro idoneità a neutralizzare i fattori abilitanti degli eventi a rischio descritti all'interno delle schede. Il riesame delle mappature di tutti gli uffici del Dicastero ha determinato la concreta possibilità di operare valutazioni ponderate in punto di rilevazione degli eventi a rischio, individuazione delle misure preventive, loro attuazione e monitoraggio.

Gli esiti dello svolgimento del processo di gestione del rischio sono esplicitati per ciascuna articolazione ministeriale nei contributi contenuti nella parte seconda del presente Piano.

Anche per l'anno 2021 è stato richiesto a ciascuna articolazione ministeriale di riportare nelle schede, in modo uniforme, oltre alle fasi e tempi di attuazione, agli indicatori di attuazione, ed al soggetto responsabile, anche le seguenti informazioni:

Tipologia di misura specifica
misure di controllo
misure di trasparenza
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
misure di regolamentazione
misure di semplificazione
misure di formazione
misure di sensibilizzazione e partecipazione
misure di rotazione
misure di segnalazione e protezione
misure di disciplina del conflitto di interessi
misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (<i>lobbies</i>).

MISURE GENERALI

Premessa

Nella Parte seconda del Piano è contenuta la descrizione delle misure di carattere generale adottate all'interno dell'Amministrazione della giustizia per il trattamento del rischio.

Per ogni misura è stato descritto lo stato di attuazione, così come risultante in sede di monitoraggio finale.

Le misure di carattere generale, in virtù della loro natura di strumenti ad applicazione generalizzata e di governo di sistema, incidono trasversalmente sull'apparato complessivo della prevenzione della corruzione.

Per tale motivo, ed in considerazione dei profili strettamente connessi alla programmazione strategica ed operativa, la loro progettazione è stata previamente condivisa con l'Organo di indirizzo.

Per l'attuazione delle medesime, ciascuna articolazione ministeriale è stata chiamata a svolgere un ruolo attivo nell'implementazione delle stesse.

Gli uffici direttamente coinvolti hanno, quindi, prodotto un report descrittivo dello stato di realizzazione delle misure di rispettiva competenza ed hanno avanzato delle proposte relative alla programmazione 2022-2024, evidenziandone le relative fasi, tempi, indicatori e valori target.

Ciascuna articolazione ministeriale ha, poi, proceduto ad esaminarle, anche sulla base degli elementi acquisiti nel corso dei monitoraggi, ed a formulare una pianificazione ricomprendente tutte le misure che tenesse adeguatamente conto anche delle indicazioni contenute nel PNA 2019, conforme alle indicazioni fornite dal Responsabile PCT.

La specifica *mission* istituzionale del Ministero della giustizia, inoltre, ha comportato la necessità di focalizzare una particolare attenzione all'interno dell'amministrazione su alcune delle misure di carattere generale di seguito illustrate (come, ad esempio, quella relativa alla disciplina del conflitto di interesse ed ai connessi obblighi di comunicazione e di astensione; quella avente ad oggetto l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico; la formazione sui temi dell'etica e della legalità; le azioni di sensibilizzazione e di rapporto con la società civile; la realizzazione del modello gestionale informatizzato per la trattazione delle segnalazioni di *whistleblowing*). Ciò in considerazione delle ricadute, in termini anche d'immagine, che potrebbero aversi nell'ipotesi in cui si verificasse un qualsiasi evento corruttivo.

Il codice di comportamento dei dipendenti

In ottemperanza a quanto raccomandato dall'Autorità con le nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 - conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 54 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 ed in linea con quanto programmato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 - il Ministero della giustizia sta concludendo la fase di adozione dell'Aggiornamento del precedente codice che era stato adottato, con D.M. 23 febbraio 2018 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del

Ministero della giustizia n. 7 del 15.04.2018 ed al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_17_1_3.page).

In particolare, la bozza di schema del nuovo codice di comportamento del Ministero della giustizia è stata disponibile in consultazione pubblica dal 7 febbraio al 14 marzo 2022, per consentire l'invio di proposte finalizzate a migliorare forme e contenuto.

La bozza di Codice che il Responsabile PCT, coadiuvato da tutti gli Uffici dell'Amministrazione, ha provveduto ad elaborare è al momento all'esame dell'OIV, per l'acquisizione dell'obbligatorio parere, prima di essere sottoposta alla Ministra, per la definitiva adozione.

L'attività di revisione del codice è stata avviata nel secondo semestre dell'anno 2021, tenendo conto dei contenuti delle nuove linee guida dell'ANAC in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, e della peculiare organizzazione del Dicastero.

Le attività propedeutiche all'aggiornamento del codice dei dipendenti del Ministero della giustizia, al fine di assicurare un maggiore coordinamento tra i doveri dei dipendenti e le misure di prevenzione della corruzione, sono state avviate a cura dello stesso RPCT, d'intesa con l'organo di indirizzo.

Per la redazione del summenzionato codice, di pregevole ausilio, è stata la partecipazione dell'intera struttura ministeriale, che ha consentito a tutti gli Uffici di apportare i propri contributi conoscitivi in ragione delle proprie competenze tecniche e professionali.

Considerata la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, il Dicastero, nella opportuna sede dei monitoraggi, ha effettuato una preliminare riflessione in ordine alle ricadute delle misure di prevenzione della corruzione (predisposte nel PTPCT) in termini di doveri di comportamento, rilevatesi utili in sede di aggiornamento del Codice e del Piano per il successivo triennio 2022-2024.

In particolare, in linea con le raccomandazioni dell'ANAC, per ciascuna delle misure proposte è stato valutato se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del codice dell'amministrazione) fosse sufficiente a garantire il successo delle misure ovvero se non fosse necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti). Tale lavoro, inoltre, consentirà a ciascuna articolazione ministeriale - per il prossimo aggiornamento del triennio 2023- 2025 - di disporre di una "mappatura" dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, delle misure oggettive e organizzative del PTPCT, in connessione con il Codice.

Le misure di carattere generale tese a disciplinare il Codice di comportamento dei dipendenti sono riportate nello schema che segue:

Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto Responsabile
ATTUATA	Fase 1: nel secondo semestre 2021 - elaborazione della proposta di aggiornamento del nuovo codice di comportamento	elaborazione della proposta di aggiornamento del nuovo codice di comportamento	invio della proposta di aggiornamento del nuovo codice di comportamento a tutte le articolazioni ministeriali	RPCT
ATTUATA	Fase 2: nel primo semestre 2022 – Recepimento delle indicazioni dei competenti uffici del Dicastero	modifica della proposta di aggiornamento del nuovo codice di comportamento secondo i contributi delle articolazioni ministeriali	condivisione della bozza aggiornamento del nuovo codice di comportamento con le articolazioni ministeriali	RPCT
ATTUATA	Fase 3: nel primo semestre 2022 - svolgimento delle attività propedeutiche per la messa in consultazione del documento (predisposizione modulistica, redazione testo avviso <i>internet/intranet</i>)	pubblicazione dell'aggiornamento del Codice sul sito istituzionale ai fini della consultazione pubblica dal 7 febbraio 2022 al 14 marzo 2022	acquisizione dei contributi degli <i>stakeholders</i> e delle organizzazioni sindacali	Dirigenti generali del personale delle articolazioni ministeriali (rapporti con le organizzazioni sindacali) RPCT (attività propedeutiche per la messa in consultazione)
ATTUATA	Fase 4: nel primo semestre 2022 - recepimento delle indicazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica	Analisi e valutazione dei contributi ricevuti	Elaborazione dello schema definitivo di codice e del decreto di adozione	RPCT

DA ATTUARE	Fase 5 entro primo semestre 2022 Inoltro al Componente Unico OIV per il parere obbligatorio della bozza di schema del codice e della bozza del decreto di recepimento Eventuale supplemento di istruttoria a seguito delle indicazioni del Componente Unico OIV	svolgimento delle attività propedeutiche per l'adozione definitiva con DM	invio da parte del RPCT della versione definitiva dell'aggiornamento al Componente unico OIV	RPCT
DA ATTUARE	Fase 5: nel secondo semestre 2022 – recepimento delle eventuali osservazioni dell'OIV	invio della versione definitiva dell'aggiornamento del Codice al Ministro	pubblicazione sul sito istituzionale e intranet del documento	Ministro (adozione del DM) RPCT (pubblicazione)
DA ATTUARE	Fase 6: entro primo semestre 2023 - svolgimento delle attività di divulgazione del codice di comportamento aggiornato (anche con iniziative formative)	numero di dipendenti informati sul numero di dipendenti in servizio	divulgazione del Codice al 100% del personale interessato	Dirigenti generali del personale delle articolazioni ministeriali

Le misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione

Ferme le disposizioni del codice di comportamento in materia di conflitto di interessi, le articolazioni ministeriali hanno ottemperato alle specifiche procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale, secondo la previsione di apposite misure in relazione alle peculiari funzioni e attività svolte come individuate nel cronoprogramma che segue. I risultati sono dettagliatamente enucleati nella parte seconda del presente Piano.

Si evidenzia, che le valutazioni sulle eventuali situazioni di conflitto di interesse dei dirigenti sono effettuate dai dirigenti generali posti a capo delle rispettive articolazioni ovvero, nel caso degli Uffici di diretta collaborazione, dai rispettivi Capi dell'ufficio; quelle dei dirigenti generali sono effettuate dai rispettivi Capi del Dipartimento.

I dirigenti generali e i Capi Dipartimento decidono sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali presentate, rispettivamente, dai dirigenti o dai dirigenti generali.

Le misure di carattere generale tese a disciplinare il conflitto d'interesse (suddivise tra obblighi di comunicazione ed obblighi di astensione) sono riportate nello schema che segue:

Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	Indicatori di attuazione
Verifica delle dichiarazioni rese dal personale attualmente in servizio e dai collaboratori/consulenti in merito a situazioni di conflitto d'interesse	Verifica nel corso dell'anno	Dirigenti di tutti gli uffici (per i dipendenti) Dirigenti generali (per i dirigenti) Capi Dipartimento (per i dirigenti generali)	Verifica della totalità delle dichiarazioni rese nell'anno
Monitoraggio dell'attività svolta	Monitoraggio annuale	Dirigenti della competente direzione del personale	Scheda riepilogativa da inoltrare al RPCT
Verifica delle dichiarazioni rese dal personale al momento della nomina a RUP	Al momento della nomina	Dirigenti delle competenti direzioni che gestiscono contratti pubblici	Verifica della totalità delle dichiarazioni rese nell'anno

Monitoraggio dell'attività svolta	Monitoraggio annuale	Dirigenti delle competenti direzioni che gestiscono contratti pubblici	Scheda riepilogativa da inoltrare al RPCT
Verifica delle dichiarazioni rese dal personale neoassunto in merito alle situazioni di conflitto d'interesse	Al momento dell'assunzione	Dirigenti di tutti gli uffici (per i dipendenti) Dirigenti generali (per i dirigenti) Capi Dipartimento (per i dirigenti generali)	Verifica della totalità delle dichiarazioni rese nell'anno
Monitoraggio dell'attività svolta	Monitoraggio annuale	Dirigenti della competente direzione del personale	Scheda riepilogativa da inoltrare al RPCT
Attività finalizzata ad elaborare una procedura specifica per la corretta gestione delle dichiarazioni coerente con il nuovo codice di comportamento a seguito della sua adozione	Entro un anno dall'adozione del nuovo codice	Dirigenti della competente direzione del personale, Capi Dipartimento (di intesa con RPCT)	Elaborazione della procedura uniforme e revisione/implementazione dei modelli attualmente in uso

Il conflitto di interessi nella materia dei contratti e di altri atti negoziali

Al quadro normativo sopra ricordato in termini generali va aggiunto quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici, che ribadisce l'obbligo di comunicazione all'amministrazione/stazione appaltante e di astensione per il personale che si trova in situazione di conflitto di interessi. Il legislatore ha inteso dettare una disciplina che assicuri l'indipendenza e l'imparzialità nell'intera procedura relativa ai contratti pubblici, indipendentemente dalla modalità di selezione del contraente. Considerato che l'area degli appalti pubblici rientra tra quelle maggiormente esposte al rischio corruttivo, l'ANAC ha emanato, con deliberazione n. 494 del 5 giugno 2019, apposite linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in modo da garantire ulteriormente, da un lato, la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche e, dall'altro, da favorire la riduzione degli eccessivi oneri per le amministrazioni, così dando attuazione ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 regola in maniera analitica lo svolgimento di incarichi esterni, retribuiti e non, da parte dei dipendenti pubblici, imponendo una serie di doveri ed obblighi nei confronti degli stessi e delle amministrazioni pubbliche conferenti.

La disciplina dettata dal legislatore è finalizzata alla dissuasione del fenomeno dell'assunzione di incarichi extraistituzionali retribuiti, ponendosi essi come potenziale ostacolo allo svolgimento dell'attività istituzionale e violativi del dovere di esclusività del rapporto del pubblico dipendente con l'amministrazione (art. 98 Cost., secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione). A seguito dell'assunzione di più incarichi il pubblico dipendente potrebbe, infatti, trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o di assoluta incompatibilità con l'attività principale svolta presso l'amministrazione di appartenenza.

Il regime normativo impone a tutti i soggetti conferenti il rispetto di una procedura finalizzata a valutare l'eventuale incompatibilità, di diritto o di fatto, dell'incarico rispetto all'esercizio dello svolgimento dell'attività istituzionale e primaria del dipendente. La regolamentazione degli incarichi extraistituzionali ha riguardo a tutte quelle attività, anche occasionali, che comunque prevedono un compenso, salvi i previsti casi di esclusione stabiliti dal comma 6, lettere da a) a f-bis), per la peculiare natura dell'attività extraistituzionale o per mancanza di interesse economico in assenza di pattuizione di compensi.

L'autorizzazione non è necessaria nei casi nei quali il dipendente abbia previamente concordato con il datore di lavoro una limitazione della propria disponibilità lavorativa.

L'assenza dell'obbligatoria e preventiva autorizzazione dell'incarico comporta una serie di conseguenze nei confronti di tutti i soggetti interessati nella vicenda.

Se l'incarico retribuito è conferito da una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza dell'interessato, il provvedimento di conferimento, ai sensi dell'art. 53, comma 9, costituisce infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento ed è nullo di diritto, mentre l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico viene trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Se l'incarico è conferito da enti pubblici economici o soggetti privati, l'art. 9 del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, mediante il rinvio all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997, una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive; all'accertamento delle sanzioni provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui entrate sono acquisite le somme riscosse.

Il dipendente ha un duplice ordine di obblighi: in primo luogo, come ricordato, l'obbligo di esclusività del rapporto con il datore di lavoro pubblico, derogabile esclusivamente mediante l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, la quale deve verificare tutti i possibili profili di conflitto di interesse e di incompatibilità prima del rilascio dell'autorizzazione; in secondo luogo, nel caso di sua inosservanza, l'obbligo di riversare il compenso percepito, alternativamente o da parte dell'ente conferente o da parte del soggetto privato "indebito percettore",

nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente con la destinazione vincolata all'incremento del fondo di produttività. Ai sensi dell'art. 53 co. 7 bis il pubblico dipendente che ometta di riversare il compenso indebitamente percepito incorre in responsabilità erariale.

Il vigente codice di comportamento del Ministero della giustizia (adottato con dm 23 febbraio 2018) disciplina all'articolo 6 lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali retribuiti da parte dei dipendenti del Ministero (anche con rapporto di lavoro a tempo determinato), prevedendo che esso sia oggetto di preventiva autorizzazione da parte del competente Direttore generale o di un suo delegato, ovvero del Capo Dipartimento se la richiesta di autorizzazione provenga da un Direttore generale.

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, al di là della formazione di una *black list* di attività precluse, si raccomanda di valutare la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

Le misure di carattere generale tese a disciplinare l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali sono riportate nello schema che segue:

Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Soggetto Responsabile	Indicatori di attuazione
Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali	Monitoraggio annuale entro la fine del mese di novembre 2022	Dirigenti della competente direzione del personale	Scheda riepilogativa sul numero di autorizzazioni rilasciate e sulle richieste più frequenti, da inoltrare al RPCT
Verifica delle segnalazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	Monitoraggio annuale entro la fine del mese di novembre 2022	Dirigenti della competente direzione del personale	Scheda riepilogativa sul numero di segnalazioni pervenute e sugli esiti dell'attività svolta, da inoltrare al RPCT

Divieti post-employment (pantouflage)

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. n. 190/2012 ha aggiunto il comma 16 ter all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, introducendo un'ipotesi di incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage*).

Tale incompatibilità ha la finalità di evitare che il dipendente, auspicando una successiva propria assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da

parte della sua amministrazione, possa agevolare o comunque subire influenze nell'esercizio delle sue funzioni.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto.

Il divieto è anche volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La norma si applica non solamente ai dipendenti pubblici ma anche ai dirigenti non legati da un rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione, considerandosi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal citato decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Le prescrizioni ed i divieti contenuti nel citato art. 53, comma 16-ter, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi o negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Il PNA 2019, riprendendo gli orientamenti precedentemente espressi dall'A.N.AC., ha chiarito che devono considerarsi dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i predetti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Secondo il PNA il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli può configurarsi non solo in capo ai dirigenti o ai funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ma anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019, ha stabilito la competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di *pantouflage* previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, precisando, inoltre, che spettano alla stessa i previsti poteri sanzionatori. Il nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità individua nell'A.N.AC. il soggetto che ha il compito di assicurare, all'esito dell'accertamento di una situazione di *pantouflage*, la nullità dei contratti sottoscritti dalle parti nonché l'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie.

Spetta al RPCT segnalare tempestivamente all'ANAC e all'amministrazione di appartenenza dell'ex dipendente l'eventuale violazione dell'art. 53, comma 16 ter, citato e porre particolare attenzione all'attuazione delle misure di prevenzione.

In relazione alle misure di prevenzione del fenomeno descritto, conformemente alla raccomandazione ANAC contenuta nel PNA 2019, si ritiene di adottare le seguenti prescrizioni per garantire l'attuazione della disposizione sul *pantouflage* di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- previsione nei bandi di gara, o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;
- previsione dell'obbligo, per tutti i dirigenti degli uffici del personale delle articolazioni ministeriali, di far sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

La misura di carattere generale tesa a disciplinare l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro è riportata nello schema che segue:

Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
IN ATTUAZIONE	Acquisizione delle dichiarazioni di <i>pantouflage</i> rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dipendenti cessati dal servizio che devono rendere la dichiarazione	100%	Direttori generali del personale delle articolazioni ministeriali

Le inconferibilità e le incompatibilità di incarichi dirigenziali

La disciplina in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali è contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In ottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi è verificata:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente ovvero, su richiesta, nel corso del rapporto.

Nel caso in cui la situazione di incompatibilità emerga al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se, invece, la citata situazione emerge nel corso del rapporto, il RPCT contesta la circostanza all'interessato, ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39/2013.

Ai sensi dell'art. 15, il procedimento di contestazione dell'esistenza o dell'insorgenza della situazione di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico è di competenza propria del Responsabile PCT.

L'ANAC non ha al riguardo alcun potere di ordine né di annullamento dell'atto di archiviazione predisposto dal RPCT, esulando tali poteri dal perimetro dell'attività di vigilanza svolta dall'ANAC ai sensi dell'art. 16, comma 1.

Il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'ANAC, infatti, ai sensi dell'art. 16, può intervenire sia nel corso del procedimento di conferimento che al termine dello stesso.

Il RPCT vigila inoltre, affinché le situazioni siano rimosse.

Le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità sono disciplinate, invece, negli artt. 17 e 19, oltre a quella consistente nella pubblicazione obbligatoria dell'atto di accertamento della nullità dell'incarico sul sito dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.

Per quanto riguarda l'inconferibilità, l'art. 17 del citato decreto prevede che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle norme sulle inconferibilità e i relativi contratti siano nulli. A seguito della dichiarazione di nullità, una sanzione inibitoria colpisce l'organo che ha conferito l'incarico, prevedendo l'art. 18 a carico di coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto l'impossibilità di conferire gli incarichi di propria competenza per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell'atto.

Con riferimento, invece, all'incompatibilità, l'art. 19 prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione da parte del RPCT all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità.

In ottemperanza alle precisazioni dell'Autorità contenute nelle apposite linee guida ciascuna articolazione ministeriale prevede adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

L'Amministrazione, inoltre, effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La procedura di conferimento degli incarichi garantisce la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico; la successiva verifica entro un congruo arco temporale, da predefinire; o il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso); la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

In particolare, è richiesta la presentazione della dichiarazione corredata dall'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Il procedimento di conferimento dell'incarico si perfeziona solo dopo che il direttore dell'ufficio conferente abbia ultimato la verifica sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal *curriculum vitae* e dai fatti notori comunque acquisiti.

Quest'ultimo deve anche adempiere agli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 15 del citato decreto legislativo 39/2013, inoltrando le suddette dichiarazioni alla redazione del sito per il tramite dei rispettivi referenti dipartimentali.

I direttori degli uffici che conferiscono gli incarichi (es. i direttori degli istituti penitenziari per gli incarichi agli psicologi e il direttore dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del DAG per quelli agli interpreti), al fine di emettere l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi¹⁷ quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, sono tenuti a verificare le autocertificazioni tramite il casellario giudiziario e tramite l'interrogazione del portale di infocamere "Telemaco" (<https://telemaco.infocamere.it/>) che consente all'amministrazione di estrarre documenti ufficiali.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla PCM – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Al RPCT spetta la supervisione sulle dichiarazioni di tutti gli incarichi e, in sede di procedimento sanzionatorio, l'accertamento dell'esistenza del dolo o della colpa lieve in capo al conferente l'incarico.

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi è espressamente inserita la menzione delle cause di incompatibilità e i soggetti interessati devono rendere, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione della loro insussistenza, dichiarazione da rinnovare nel corso del rapporto.

Per quanto riguarda l'applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del decreto in esame, l'ANAC e la giurisprudenza amministrativa concordano nel ritenere sussistente la competenza del RPCT ad adottare l'atto dichiarativo della nullità per il verificarsi della condizione di inconferibilità.

L'Autorità, infatti, gode di un generale potere di vigilanza, rafforzato attraverso il riconoscimento di forme di dissuasione e di indirizzo dell'ente vigilato, che possono condurre alla sospensione di un procedimento di conferimento ancora in fieri, ma non alla sostituzione delle proprie determinazioni a quelle che solo l'ente vigilato è competente ad assumere.

Ne consegue che il RPCT, accertata l'inconferibilità e dichiarata la nullità dell'incarico, al fine di ripristinare gli interessi pubblici violati, deve portare a conoscenza l'atto di contestazione tanto al direttore dell'ufficio che ha conferito l'incarico quanto al soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Al RPCT è attribuita la competenza in ordine all'attività sanzionatoria anche nei confronti dei componenti dell'Ufficio conferente, previo procedimento di contestazione che garantisca il contraddittorio e il diritto di difesa degli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci, peraltro, sono previste diverse misure sanzionatorie. L'organo conferente è sanzionabile nei casi in cui l'incarico dichiarato nullo sia stato conferito nonostante nella dichiarazione fossero presenti

¹⁷ Vedi art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001, come richiamato dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 33/2013.

elementi che, adeguatamente accertati, avrebbero fatto rilevare cause di inconferibilità o di incompatibilità. Le dichiarazioni non veritiere sono sottoposte, poi, alle conseguenze di carattere penale o disciplinare e alla temporanea inconferibilità soggettiva: per i cinque anni successivi, infatti, al soggetto interessato non potrà essere conferito nessuno degli incarichi contemplati nel decreto.

Al fine di agevolare il compito del RPCT di far rispettare le previsioni del decreto e di contestare la violazione, nonché di effettuare la segnalazione all'ANAC, i direttori degli uffici conferenti sono tenuti al rispetto delle illustrate prescrizioni.

Le misure di carattere generale tese a disciplinare l'inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali sono riportate nello schema che segue:

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
IN ATTUAZIONE	Richiesta annuale delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità al personale dirigenziale già titolare di incarico	Trasmissione della nota di richiesta a tutto il personale dirigenziale	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute	Dirigenti degli Uffici conferenti l'incarico dirigenziale (Capo del Dipartimento se l'incarico dirigenziale è di livello generale)
IN ATTUAZIONE	Richiesta annuale delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità ai dirigenti titolari di nuovi incarichi	Richiesta nell'atto di interpello e al momento della nomina	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni	Dirigenti degli Uffici conferenti l'incarico dirigenziale (Capi del Dipartimento se l'incarico dirigenziale è di livello generale)
IN ATTUAZIONE	Verifiche sulle dichiarazioni	Verifica a campione	100% delle dichiarazioni riscontrate in aderenza al dettato di legge	Dirigenti degli Uffici (Capi del Dipartimento)
DA ATTUARE	Attività di studio ed analisi finalizzata ad individuare	Elaborazione della proposta avente ad oggetto la definizione	Invio della proposta al RPCT	Dirigenti del personale delle articolazioni ministeriali

	criteri di verifica uniformi per tutte le articolazioni ministeriali	dei criteri di verifica		
--	--	-------------------------	--	--

Formazione di commissioni, assegnazioni di uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

L'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 impone il divieto, per coloro che sono stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, anche con sentenza non passata in giudicato, di assumere i seguenti incarichi:

- fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto riguarda il divieto di partecipare a commissioni di gara si richiama la deliberazione dell'Autorità n. 620 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto "*criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'ANAC per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto*".

In particolare, l'articolo 4 rubricato "Requisiti dei componenti", al comma secondo, dispone che "*I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, del d. lgs 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole*".

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, i Dirigenti degli Uffici del Ministero della giustizia verificano la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati; all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

La misura di carattere generale è riportata nello schema che segue:

Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
DA ATTUARE	Acquisizione delle dichiarazioni	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di commissari per l'affidamento di contratti pubblici o di commissari di concorso	100%	Dirigenti degli Uffici del Ministero competenti in materia di commesse pubbliche e di assunzione del personale

La rotazione del personale

La rotazione del personale è una misura di prevenzione della corruzione che può avere particolare rilievo nel limitare fenomeni di “*mala gestio*”, esplicitamente prevista dalla legge n. 190/2012¹⁸.

In particolare, la misura della rotazione ordinaria (a differenza della rotazione straordinaria prevista dall’art. 16, co. 1, lett. 1-*quater* del d.lgs. n. 165/2001¹⁹, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi), deve essere oggetto di specifica programmazione da parte di ciascuna articolazione ministeriale, in modo da risultare adattabile alla concreta situazione dell’organizzazione degli uffici.

Tale misura, che coinvolge principalmente il personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Tuttavia, essa deve necessariamente essere temperata con il buon andamento, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa.

Pertanto, laddove non sia possibile applicare tale misura (ad esempio, per carenza di personale o per professionalità con elevato contenuto tecnico), occorre indicare quali altre misure di natura preventiva con effetti analoghi siano state adottate (ad esempio, la segregazione delle funzioni).

L’ambito soggettivo di applicazione della misura della rotazione riguarda tutti i dipendenti pubblici, di prima e seconda fascia, chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Secondo l’Autorità, la rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa e conseguenti alla protrazione nel tempo della permanenza dei dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Essa

¹⁸ Art. 1, commi 4, lett. e), 5, lett. b) e 10, lett. b) dell’articolo 1.

¹⁹ Rotazione cd. straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. 1-*quater*, secondo cui «*I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

rappresenta altresì, allo stesso tempo, un criterio organizzativo munito di caratteristiche tali da potere contribuire alla formazione del personale, accrescendone le conoscenze e la preparazione professionale, e da dover essere, di conseguenza, accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione del lavoratore.

Le disposizioni legislative contenute nella legge n. 190/2012 avevano già previsto che nei confronti del personale che operi in settori o contesti particolarmente esposti a rischio, la rotazione di dirigenti e funzionari dovesse essere prevista in via ordinaria e con efficacia preventiva (art. 1, comma 10, lett. b).

In tale ottica, tuttavia, la misura va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Alla conseguente impraticabilità, in tali casi, della misura dell'avvicendamento del personale, il Ministero della giustizia ha sopperito prevedendo moduli ad essa alternativi che garantiscono il medesimo risultato, evitando che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti a rischio.

In questa prospettiva, a livello di ciascuna articolazione del Ministero della giustizia sono state sviluppate misure volte a favorire una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio, ovvero meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (quali l'affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario), o anche una diversa e più articolata distribuzione dei compiti e delle competenze.

Nelle more dell'adozione di una specifica regolamentazione, che sarà contenuta nel PIAO, la misura della rotazione del personale trova attuazione secondo le modalità illustrate nelle singole schede delle articolazioni ministeriali.

Conformemente alle recenti prescrizioni normative, l'Amministrazione, nel PIAO, definirà una disciplina uniforme che individui i criteri, le tempistiche e le modalità della procedura di rotazione del personale in materia funzionale alle esigenze di prevenzione dei fenomeni di cattiva amministrazione e corruzione, in modo calibrato alle peculiarità della struttura, contrastando le tendenze di esclusività delle competenze e favorendo l'interscambiabilità.

Le misure di carattere generale tese a disciplinare la rotazione del personale sono riportate nello schema che segue:

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
DA ATTUARE	Entro il primo semestre 2023 Studio ed analisi della disciplina della rotazione	Definizione di una proposta da inserire nel PIAO contenente criteri uniformi di applicazione della rotazione	Inoltro della proposta al Ministro	Dirigenti del personale delle articolazioni ministeriali con il coordinamento del RPCT
DA ATTUARE	Entro il secondo semestre 2023 Analisi della durata dell'incarico di tutto il personale dirigenziale e di quello del personale non dirigenziale, in servizio presso gli uffici da sottoporre a rotazione (uffici correlati alle aree a maggior rischio corruzione come individuati dai referenti di ciascuna articolazione ministeriale)	Report sugli esiti	Inoltro del report al referente per la prevenzione della corruzione della propria articolazione ministeriale	Dirigenti del personale delle articolazioni ministeriali
DA ATTUARE	Entro sei mesi dall'inoltro dell'analisi al proprio referente individuare le	Produzione di uno schema riepilogativo contenente gli esiti	Inoltro del report al RPCT	Referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni

	effettive esigenze di rotazione sulla base delle analisi svolte e dei criteri definiti	dell'analisi svolta		ministeriali
DA ATTUARE	Monitoraggio semestrale sulle misure alternative adottate in caso di impossibilità	Scheda riepilogativa sul numero e tipologia di misure alternative alla rotazione adottate rispetto a quelle progettate	Inoltro della scheda al RPCT	Referenti per la prevenzione della corruzione delle articolazioni ministeriali

Nella Parte seconda, come anticipato nella premessa, sono riportate da ciascuna articolazione ministeriale sia la relazione in ordine al monitoraggio sull'attuazione dell'istituto della rotazione ordinaria, con messa in evidenza degli uffici sottoposti a rotazione e/o da sottoporre a rotazione, con congrua motivazione delle ragioni della mancata applicazione (e/o delle difficoltà riscontrate), che lo specifico report rappresentante una adeguata programmazione pluriennale della misura.

In ordine alla rotazione straordinaria, la norma di riferimento è l'art. 16, co. 1, lett. 1-quater) del d.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*) che dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali *“provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi”* senza ulteriori specificazioni.

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.

Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che, nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo, al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione. Fermo restando che la rotazione straordinaria è disposta direttamente dalla legge, è necessario che nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione delle Amministrazioni si prevedano adeguate indicazioni operative e procedurali che possano consentirne la migliore applicazione. L'ANAC vigila sulla introduzione di tali indicazioni e sull'attuazione della rotazione straordinaria.

L'elenco dei reati presupposto è contenuto nella delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, mentre la delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020 individua i soggetti

tenuti all'adozione del provvedimento motivato di rotazione ovvero quello di permanenza del dipendente nell'Ufficio nel quale si sono verificati i fatti di rilevanza penale o disciplinare.

Con riferimento alla rotazione straordinaria, i referenti per la prevenzione della corruzione di ciascuna articolazione ministeriale monitorano con attenzione le eventuali ipotesi in cui si verifichino i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, per condotte qualificabili come "corruttive" ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001 e predispongono un report da inviare al RPCT.

Il monitoraggio è effettuato attraverso interlocuzioni di ciascun referente della prevenzione della corruzione con il componente del gruppo di lavoro sui risultati del monitoraggio sui procedimenti disciplinari, penali e di responsabilità amministrativa della medesima articolazione ministeriale.

La misura di carattere generale tesa a disciplinare la rotazione straordinaria è riportata nello schema che segue:

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
DA ATTUARE	Entro il secondo semestre 2023 monitoraggio delle ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti dei dipendenti	Definizione del monitoraggio	Inoltro del monitoraggio al RPCT	Referenti per la prevenzione della corruzione con l'ausilio dei componenti del gruppo di lavoro sui risultati del monitoraggio sui procedimenti disciplinari, penali e di responsabilità amministrativa

La tutela whistleblowing

Lo statuto della tutela del *whistleblower* è contenuto nell'art. 54 bis T.U. pubblico impiego, prevedendosi sia misure di tutela diretta (commi 1, 3, 4 e 8) che indiretta, attuata quest'ultima attraverso la predisposizione di un apparato sanzionatorio che vede come destinatari anche il RPCT.

Il Ministero della Giustizia si è dotato di un portale informatico protetto per consentire ai dipendenti dell'amministrazione di segnalare eventuali illeciti.

Sono state ultimate tutte le attività volte alla realizzazione del sistema informatico realizzato dal Ministero dedicato alla ricezione e gestione delle segnalazioni effettuate dai dipendenti ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001, con garanzia di tutela della riservatezza: il Portale *Whistleblowing*.

La segnalazione è presa in cura dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), al quale compete una prima attività di verifica ed analisi della segnalazione, con il compimento di un'attività istruttoria. Se da tale attività sommaria emergono profili di possibile fondatezza della segnalazione ricevuta (cd. *fumus*), il Responsabile PCT procederà alla trasmissione degli atti alla magistratura contabile, ordinaria o agli uffici di disciplina per l'accertamento delle responsabilità individuali.

Il segnalante ha due possibilità: scegliere l'anonimato oppure optare per una 'segnalazione confidenziale'. Rimanendo anonimi non si potrà, tuttavia, beneficiare delle tutele previste dalla legge per la 'segnalazione confidenziale'. In questo secondo caso, infatti, verrà richiesto l'inserimento dei dati personali che potranno consentire al RCPT e al gruppo di lavoro sul *whistleblowing* di risalire all'autore della segnalazione.

Il gruppo di lavoro, composto da personale proveniente dalle singole articolazioni ministeriali, non opera collettivamente in quanto l'attività istruttoria è gestita con specifico ed esclusivo riferimento all'articolazione in cui si è verificata la condotta illecita. Solamente il RCPT ed il soggetto deputato all'istruttoria potranno conoscere la segnalazione.

Tra l'altro, con il portale *Whistleblowing*, senza il consenso del soggetto segnalante neanche il RCPT può venire a conoscenza dell'identità. Da sottolineare che, nel caso in cui la segnalazione origini un procedimento penale o disciplinare o contabile, l'identità del segnalante potrà necessariamente essere destinata ad emergere, in relazione al ruolo assunto dal medesimo esponente nel procedimento.

Il 'Portale *whistleblowing*' è un *software open source* configurato per il Ministero della giustizia e mantenuto da risorse interne all'Amministrazione, dunque uno strumento efficacissimo a costo zero per i cittadini. E' disponibile all'indirizzo <https://whistleblowing.giustizia.it> ed è fruibile esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:

- dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato;
- dipendenti con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, compreso il personale di polizia penitenziaria e quello della carriera dirigenziale penitenziaria, con la sola esclusione degli appartenenti alle magistrature, il cui organo di autogoverno direttamente riceve e gestisce le segnalazioni *whistleblowing*;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione, con riferimento agli illeciti o irregolarità che riguardano il Ministero della giustizia;

- coloro che svolgono tirocini formativi o di orientamento presso le articolazioni ministeriali o presso gli uffici giudiziari in base a convenzioni stipulate con le scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997, oppure in base alle convenzioni previste dall'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dall'art. 1, comma 32, della legge n. 92 del 2012.

A tal proposito, in data 7 dicembre 2020 è stata adottata da parte del RPCT apposita circolare esplicativa, recante “*Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (cd. Whistleblowing)*”, che - unitamente al ‘Manuale utenti’ ed alla ‘Guida operativa’ elaborati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - è stata diffusa, dalle competenti Direzioni Generali del personale di ciascuna articolazione ministeriale, a tutti i dipendenti e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella sezione dedicata.

Inoltre, nel corso del 2021 il RPCT ha elaborato e diffuso alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero la rassegna ragionata contenente i recenti approdi giurisprudenziali in materia di whistleblowing. In particolare, sono stati diffusi gli orientamenti della giurisprudenza ordinaria e di quella amministrativa, unitamente alla disciplina eurounitaria e nazionale che regola l’istituto.

La richiamata rassegna è pubblicata sul sito istituzionale al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS350000&previousPage=mg_1_29_21

Le misure di carattere generale tese a disciplinare la tutela del *whistleblower* sono riportate nello schema che segue:

Stato di attuazione	Fasi e tempi di adozione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
ATTUATA	Messa in esercizio del portale <i>whistleblowing</i>	Messa in esercizio del portale <i>whistleblowing</i>	Messa a disposizione del sistema informatico di ricezione e gestione delle segnalazioni ex art. 54 bis D.Lgs. n. 115/2001 (cd. <i>Whistleblowing</i>).	RPCT
ATTUATA	Adozione della circolare per la tutela del <i>whistleblower</i>	Adozione della circolare	Pubblicazione della circolare sul sito istituzionale	RPCT
DA ATTUARE	Implementazione del <i>software</i>	Ideazione del protocollo riservato tra RPCT e componenti del Gruppo <i>whistleblowing</i>	Messa a disposizione del RPCT e dei componenti del Gruppo del sistema di protocollazione riservato	RPCT DGSIA

La formazione

La legge individua nella formazione in materia di etica, integrità, trasparenza ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo uno dei più efficienti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione.

La rilevanza di questo strumento è stata ribadita dall'ANAC richiamando la centralità della formazione per la qualificazione e il mantenimento delle competenze, sollecitando la diffusione delle esperienze per l'accrescimento della consapevolezza e corresponsabilizzazione degli operatori e dei responsabili (in particolare delle aree a rischio) nelle attività di monitoraggio dei processi e dei procedimenti: la formazione realizza le iniziative previste nel Piano attraverso le metodologie e le modalità più utili per garantire l'efficacia formativa e per assicurare tempestività nell'erogazione.

Ai fini di una migliore strategia di prevenzione, tale approccio è stato implementato (e necessita di essere ancora più arricchito) sia con un ruolo più attivo delle persone

in formazione, valorizzando le loro esperienze, sia con un lavoro su casi concreti che tengano conto delle specificità di ogni amministrazione. In particolare, il RPCT nel corso del 2021, ha elaborato e diffuse alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero le rassegne ragionate contenenti i recenti approdi giurisprudenziali in materia di accesso e di *whistleblowing*. Rassegne pubblicate sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione.

Per la formazione rivolta a figure specifiche, come ad esempio i referenti della prevenzione della corruzione ed i componenti dei gruppi, sono state proposte azioni formative che privilegiano il confronto diretto e lo scambio di esperienze, allo scopo di favorire la declinazione e lo sviluppo dei comportamenti attesi.

Nella parte seconda del Piano, come evidenziato in premessa, ciascuna articolazione ministeriale ha predisposto il Piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione, specificando le iniziative intraprese anche a livello periferico.

La misura di carattere generale tesa a disciplinare la formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica è riportata nello schema che segue:

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
IN ATTUAZIONE	Triennio 2023-2025: approfondimenti specialistici su normativa anticorruzione e trasparenza, su contratti pubblici e su temi del <i>Whistleblowing</i>	Svolgimento dei corsi Rilevazioni di gradimento	Report di monitoraggio contenenti gli esiti della formazione svolta anche in termini di conseguimento dei risultati	Dirigenti del personale delle articolazioni ministeriali in collaborazione con gli enti di formazione, referenti per la prevenzione della corruzione

Le azioni di sensibilizzazione ed il rapporto con la società civile

Nell'ambito del PCT, la principale misura di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzata alla promozione della cultura della legalità è la stipula e l'attuazione di Protocolli d'Intesa conclusi con le Università o con soggetti privati attivi nella diffusione della legalità.

Per gli accordi siglati nel corso del 2021 si rinvia alla parte seconda del presente Piano.

Gli accordi perseguono l'obiettivo di stabilire un rapporto di collaborazione, coordinata e programmata, finalizzata alla promozione di iniziative di studio, di ricerca, di formazione e di assistenza necessarie per attuare un'opera di sensibilizzazione, sviluppo, diffusione e consolidamento della cultura della legalità e dell'etica nell'azione pubblica. Per la consultazione dell'elenco si rinvia al sito istituzionale.

Le azioni di sensibilizzazione sono realizzabili anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati competenti in materia, di consolidata esperienza ed attivi sul territorio.

Si tratta, infatti, di soggetti intermedi più vicini alla cittadinanza e, dunque, in grado di contribuire efficacemente a diffondere la cultura della legalità nonché corrette informazioni circa gli strumenti istituzionali a disposizione dei cittadini.

L'azione di promozione dell'etica e della legalità, anche a livello internazionale, può involgere attività di collaborazione con *partners* stranieri parimenti impegnati nella prevenzione e nella lotta alla corruzione.

La misura di carattere generale tesa a disciplinare le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile è riportata nello schema che segue:

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
IN ATTUAZIONE	Predisposizione delle bozze di Protocolli sulla base delle richieste ritenute ammissibili	Protocolli/Convenzioni approvati	85%	Dirigenti generali delle articolazioni ministeriali

Monitoraggio dei tempi procedurali

Le misure di carattere generale tese a disciplinare il monitoraggio dei tempi procedurali sono riportate nello schema che segue:

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
ATTUATA	secondo semestre 2021 aggiornamento della scheda di rilevazione dei procedimenti amministrativi di cui art. 35 del d.lgs n. 33/2013	Aggiornamento dei dati sul sito istituzionale	Pubblicazione dei dati	Referenti per la trasparenza
DA ATTUARE	Primo semestre 2023 - realizzazione di un sistema informatizzato per la ricognizione dei procedimenti amministrativi	Appunto sulla fattibilità dell'intervento da parte della DGSIA	Approvazione dell'intervento	DGSIA
DA ATTUARE	Secondo semestre 2023 Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti del Dicastero	Numero dei procedimenti mappati su numero totale dei procedimenti del Dicastero	100%	Referenti per la prevenzione della corruzione Tutti i dirigenti
ATTUATA	Primo semestre 2022 -richiesta di rilevazione dei tempi procedurali agli uffici ex l. 241/1990	Aggiornamento dei dati sul sito istituzionale	Pubblicazione dei dati	Referenti per la trasparenza
DA ATTUARE	Primo semestre 2023 -definizione dei requisiti che	Elaborazione del documento	Approvazione del	DGSIA

	devono essere soddisfatti dal sistema informatizzato per la ricognizione dei procedimenti amministrativi	contenente i requisiti	documento dei requisiti	RPCT
DA ATTUARE	Novembre 2022 - schede sui monitoraggi dei procedimenti	Elaborazione delle schede/relazioni di monitoraggio	Sottoposizione delle Relazioni al RPCT	Referenti per la prevenzione della corruzione Referenti per la trasparenza
DA ATTUARE	Primo semestre 2024 Realizzazione di un sistema informatizzato per la ricognizione dei procedimenti amministrativi	Verifica della funzionalità del sistema	Messa in esercizio del sistema	DGSIA RPCT
DA ATTUARE	Secondo semestre 2022 - aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi del Dicastero	Numero di procedimenti mappati su numero totale dei procedimenti del Dicastero	100%	Referenti per la prevenzione della corruzione Tutti i dirigenti
DA ATTUARE	Dicembre 2023 - analisi delle informazioni pervenute	Elaborazione delle relazioni di monitoraggio	Sottoposizione delle relazioni al RPCT	Referenti per la prevenzione della corruzione

L'obiettivo perseguito attraverso la misura "Monitoraggio dei tempi procedurali" è quello di consentire l'attuazione di due diversi adempimenti tra loro strettamente connessi: da un lato, l'aggiornamento annuale dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 e, dall'altro, la realizzazione della misura generale del monitoraggio dei tempi procedurali, che presuppone logicamente una mappatura attuale dei procedimenti. Al fine di ovviare alle

difficoltà tecniche relative alla realizzazione della misura e riscontrate nel corso del 2020, il presente Piano prevede la possibilità di sviluppare un applicativo informatico da parte di DGSIA finalizzato alla digitalizzazione dei processi del Ministero, funzionale alla ricognizione dei procedimenti ed alla successiva rilevazione dei tempi procedurali.

La proposta appare idonea ad assicurare, da un lato, la ricognizione dei procedimenti e, dall'altro, il connesso monitoraggio dei tempi. Tale complesso progetto, tuttavia, richiede una programmazione delle attività articolata su più annualità, da svolgersi parallelamente alla ricognizione extra-sistema dei procedimenti. Quest'ultima sarà condotta, da parte di ciascun ufficio, attraverso l'utilizzo di tabelle in conformità ai dati richiesti dall'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013, allo scopo di agevolare l'attuazione della misura.

Nella parte seconda del Piano per ciascuna articolazione ministeriale sono rinvenibile l'attuazione degli adempimenti, nel corso dell'anno 2021, correlati alla misura richiamata.

Patti di integrità

La misura di carattere generale tesa a disciplinare i patti di integrità è riportata nello schema che segue:

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
IN ATTUAZIONE	Applicazione a tutte le procedure di gara	Numero di patti d'integrità inseriti in avvisi, bandi di gara o lettere di invito su numero di procedure di gara bandite	100% delle procedure bandite corredate da documentazione contenente i patti d'integrità.	Dirigenti uffici gare

L'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. L'esigenza di ridurre il rischio nell'area "contratti pubblici" impone un costante e attento monitoraggio sull'effettiva applicazione della misura anche per il prossimo triennio

Si raccomanda, pertanto, di inserire i patti di integrità negli atti di gara e di farli sottoscrivere dai concorrenti in occasione di tutte le procedure.

RASA - Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante

L'art. 33 *ter* comma 2 del d.l. 179/2012 ha riservato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ed oggi all'Autorità nazionale anticorruzione – la competenza a stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). La responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA nonché dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è attribuita al RASA. L'individuazione del RASA è intesa, dall'Aggiornamento 2016 al PNA, come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Sul sito istituzionale, nella Sezione amministrazione trasparente dedicata al “Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante – RASA”, sono riportati i nominativi dei Responsabili per il Ministero della giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_30.page).

MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio è un'attività fondamentale e continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame – con frequenza almeno annuale – è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il monitoraggio del PTPCT va programmato per le misure adottate avendo cura di evidenziare: i processi e le attività oggetto del monitoraggio; la periodicità delle verifiche; le modalità di svolgimento della verifica.

Nel PIAO, saranno disciplinati anche le misure della formazione e della rotazione eventualmente contenute in altre sezioni del PIAO stesso, stante l'auspicato coordinamento fra il RPCT e chi si occupa più specificamente delle altre sezioni del PIAO, quali appunto quelle relative al capitale umano e allo sviluppo organizzativo.

Le risultanze del monitoraggio devono essere utilizzate per la migliore programmazione delle misure del PTPCT, secondo una logica sequenziale e ciclica che favorisca il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio.

Infatti, come anche precisato nell'Allegato 1) al PNA 2019-2021, la logica sequenziale e ciclica con cui viene condotto il monitoraggio consente, in un'ottica migliorativa, di tener conto e ripartire dalle risultanze del ciclo precedente ed utilizzare l'esperienza acquisita per apportare i necessari ed opportuni aggiustamenti alla strategia di prevenzione adottata.

Attività diversa, ma strettamente collegata al monitoraggio, è poi l'attività di riesame periodico, volta a valutare il funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione nel suo complesso, in una prospettiva più ampia. Ciò allo scopo anche di considerare eventuali ulteriori elementi che possano incidere sulla strategia di prevenzione della corruzione e ad indurre a modificare il sistema di gestione del rischio per migliorare i presidi adottati. I risultati dell'attività di monitoraggio sono, in ogni caso, utilizzati per effettuare il riesame.

I soggetti delle articolazioni ministeriali, responsabili dell'attuazione dei richiamati monitoraggi, nel corso dell'anno 2022, procederanno con cadenza annuale al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema.

Il riesame si sostanzia in un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione, affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. Il riesame dovrà, pertanto, riguardare tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Tale attività sarà coordinata dal RPCT, ma come raccomandato dall'Autorità, sarà realizzata con il contributo metodologico dell'OIV.

L'attività di riesame avrà frequenza annuale, proprio per supportare la programmazione triennale delle misure di prevenzione della corruzione.

Invero, sulla base del rafforzamento del monitoraggio delle misure e della verifica del loro funzionamento complessivo, sarà possibile ottenere una semplificazione del sistema di prevenzione della corruzione, concentrando l'attenzione dell'amministrazione sulle misure che sono valutate più adeguate ai rischi individuati, evitando al contempo di introdurre di nuove senza aver prima verificato l'adeguatezza di quelle già previste.

In sintesi, per l'anno 2022, seguendo le indicazioni fornite da ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019, che auspica un sistema di monitoraggio su più livelli, i referenti della prevenzione della corruzione di ciascuna articolazione ministeriale, avvalendosi dei gruppi di lavoro e del supporto dei direttori generali, implementeranno il monitoraggio sull'attuazione delle misure e quello sull'idoneità delle stesse al trattamento del rischio; inoltre procederanno al riesame periodico (con frequenza annuale) della funzionalità del sistema di gestione del rischio.

In particolare, nel monitoraggio, occorre valutare anche la effettiva sostenibilità delle misure programmate e nel riesame della funzionalità complessiva del sistema, previo coinvolgimento dell'OIV, occorre tener conto dei rischi che potrebbero insorgere, dei processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura nonché di nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Nell'attività di monitoraggio del PTPCT saranno implementati gli strumenti per valutare le rilevazioni di soddisfazione degli utenti e dei soggetti responsabili.

Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
IN ATTUAZIONE	Quarto trimestre 2022	Monitoraggio e riesame	Report da inviare al RPCT	Referenti della prevenzione della corruzione

ENTI VIGILATI

In ordine agli enti posti sotto la vigilanza del Ministero della giustizia si rinvia alla scheda DOG, per l'ente Cassa Mutua Cancellieri, ed alla scheda DAP, per gli enti Cassa delle Ammende ed Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

LA MISURA DELLA TRASPARENZA

Contenuto e strumenti ordinamentali a garanzia della trasparenza

Nella presente sezione del PTPCT, dedicata alla trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, si dà conto delle iniziative portate a termine nel corso dell'anno 2021 circa gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, come novellato dal decreto legislativo n. 97/2016, e delle attività espletate per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

La trasparenza si connota quale valore fondamentale dell'ordinamento, espressamente incluso dall'art. 1 della legge n. 241/1990 tra i principi generali che regolano l'attività amministrativa e quale misura insostituibile per la prevenzione della corruzione, perché di fatto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, così come prescritto dall'art. 1 legge n. 190/2012.

La Costituzione, pur non citandola esplicitamente, la pone a fondamento e presupposto implicito di cardini costituzionali, laddove promuove l'esercizio trasparente delle funzioni pubbliche attraverso i richiami al generale principio democratico, sancito dalla prima disposizione della Carta (art. 1) ed ai principi di imparzialità, buon andamento e responsabilità dell'amministrazione (art. 97). In tale ambito ricostruttivo, si colloca pure la disposizione che prevede che “*i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione*” (art. 98 Cost.): dovendo l'amministrazione rendere conto della propria azione ai cittadini, per ‘trasparenza’ deve intendersi al tempo stesso la tensione finalistica e lo strumento attraverso il quale l'attività amministrativa deve rendersi riconoscibile all'esterno come chiara e comprensibile.

Il già citato d.lgs. n. 33/2013 dà concreta attuazione ai principi espressi dalla Carta, fondamentale, chiarendo, in apertura, che le disposizioni normative contenute nel medesimo decreto legislativo sono volte ad individuare il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico, dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione (art. 1 comma 3). Viene altresì sottolineato come la trasparenza – garanzia delle libertà, individuali e collettive, e dei diritti civili, politici e sociali – concorre ad attuare, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto, i principi democratici e costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà al servizio della nazione (art. 1 comma 2).

L'istituto della trasparenza, da intendere come ‘accessibilità totale’ dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, consente dunque ai cittadini di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell'azione amministrativa, funzionale ad accertarne la conformità tanto agli interessi pubblici cui la stessa attività è preordinata, quanto alle norme regolative di dettaglio.

La trasparenza supera e travalica gli obblighi procedurali,²⁰ poiché richiede una comprensibilità dell'azione amministrativa che esorbita dal mero rispetto delle regole del procedimento ed è tesa a consentire un effettivo controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche: l'obiettivo è raggiungibile attraverso la previsione di consistenti obblighi di pubblicità di dati, informazioni e provvedimenti sui siti istituzionali e attraverso l'istituto dell'accesso civico ispirato al modello Freedom Of Information Act (FOIA)²¹.

Con il d.lgs. n. 97/2016, che ha novellato il d.lgs. n. 33/2013 (adottato in attuazione della delega recata dall'art. 1 comma 35 della legge n. 190/2012), la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stata riordinata attraverso una più incisiva integrazione con la materia dell'anticorruzione.

La trasparenza è lo strumento per avere una amministrazione che operi in maniera eticamente corretta e che persegua obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* (come principio di responsabilità per i risultati raggiunti) nel rapporto con i cittadini, anche al fine di recuperare un sentimento di fiducia tra quest'ultimi e l'Amministrazione.

Gli strumenti che l'ordinamento appresta per conseguire l'obiettivo della trasparenza sono di due tipi: da una parte l'accesso (nella declinazione di accesso ai documenti e di accesso civico semplice e generalizzato), dall'altra la pubblicità, quest'ultima distinta in pubblicità che produce effetti legali e pubblicità che realizza la trasparenza in tema di organizzazione, attività amministrativa e spesa pubblica, finalizzata a trasformare le amministrazioni in "case di vetro".

Al fine di realizzare questo nuovo modo di intendere la moderna amministrazione e di consentire una effettiva partecipazione e conoscenza da parte dei cittadini, il d.lgs. n. 33/2013 ha previsto l'obbligo di pubblicare, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali di amministrazioni o enti alle stesse equiparate, una serie di dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni, così da renderli immediatamente conoscibili e alla portata della collettività, salvo che la pubblicazione sia esclusa in base a norme specifiche ovvero per ragioni di segretezza, secondo quanto indicato nell'art. 5-bis dello stesso decreto.

La sezione amministrazione trasparente del sito

Alla luce del richiamato decreto, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare i dati, le informazioni e i documenti riguardanti l'organizzazione e l'attività istituzionale, con la possibilità per i cittadini di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza necessità di autenticazione o identificazione.

A fronte degli obblighi di pubblicazione a carico dell'Amministrazione sussiste il diritto di ogni cittadino di richiedere, mediante istanza di accesso civico, la pubblicazione sul sito dei relativi dati qualora essa sia stata omessa.

²⁰ L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi (stabilito dall'art. 3 L. 241/90) e la partecipazione dei privati al procedimento che li coinvolge (artt. 7-13 l. cit.).

²¹ L'Art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che «*tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici*» e l'art. 7, comma 1, precisa che «*chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli*» ai sensi della disciplina vigente

Sulla scorta dei rilievi che precedono, può quindi affermarsi che all'attuazione delle politiche di trasparenza del Ministero corrisponde una diminuzione delle richieste di accesso civico, perché il cittadino, mediante la pubblicazione dei dati, potrà soddisfare direttamente il proprio diritto a conoscere l'operato dell'amministrazione della giustizia.

Nella sezione del sito istituzionale del Ministero denominata "Amministrazione Trasparente" sono collocate le sottosezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti e i dati previsti dal decreto citato, tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC con la delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

L'ANAC vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione individuando, con cadenza annuale, le specifiche categorie di dati di cui gli Organismi Indipendenti di Valutazione, ex art. 44 del d.lgs. n. 33/2013,²² sono tenuti ad attestare l'avvenuta pubblicazione.

La delibera emanata annualmente dall'ANAC ha la finalità di fornire indicazioni riguardo all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. In particolare, nel documento vengono evidenziati i criteri e le modalità di rilevazione e di attestazione da parte dell'OIV.

A seguito del d.lgs. n. 97/2016 - che, tra l'altro, ha valorizzato il ruolo dell'Organismo ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione - l'OIV può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

L'OIV ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B per amministrazioni ed enti con uffici periferici) – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021.

L'OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Pertanto, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 ha attestato, in data 22 giugno 2021, che: *"l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; l'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013; l'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente"*.

²² Art. 44 del d.lgs. n.33/2013 ("Compiti degli organismi indipendenti di valutazione"): *"L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati"*.

L'OIV ha altresì attestato che *“la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato “Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021” rispetto a quanto pubblicato in tale data sul sito dell'amministrazione”*.

Nell'anno in corso, ciascun referente, per l'articolazione ministeriale di propria competenza, ha altresì predisposto, con cadenza quadrimestrale, la propria rilevazione e conseguente attestazione che gli adempimenti sono stati compiuti in modo tempestivo e non sono stati presentati reclami

Il regime sanzionatorio relativo alla violazione di specifici obblighi di trasparenza è contenuto nell'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013²³, che individua in ANAC il soggetto titolare dell'esercizio del potere sanzionatorio.

La qualità e la caratteristica dei dati

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale a cura del Responsabile del procedimento di pubblicazione istituzionale del Ministero e devono essere completi, aggiornati, tempestivi, di semplice consultazione, comprensibili, omogenei e riutilizzabili.

Essi devono essere pubblicati in formato aperto, cioè facilmente accessibili da chiunque, da reti telematiche pubbliche o private, e devono essere disponibili gratuitamente, a norma dell'art. 68 d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

I dati personali, diversi dai dati particolari²⁴ e dai dati giudiziari, possono essere pubblicati nel sito istituzionale in modo che sia consentita la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca *web* ed il loro riutilizzo deve avvenire nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

I dati personali vanno comunque pubblicati secondo i principi della pertinenza e della non eccedenza: non dovranno essere pubblicati, quindi, i dati personali non pertinenti rispetto alla finalità da raggiungere e, se si tratta di dati sensibili e giudiziari, questi vanno pubblicati solo se effettivamente indispensabili per le finalità richieste. Nel caso in cui le amministrazioni decidano di pubblicare dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali hanno l'obbligo di pubblicazione, possono farlo anonimizzando gli eventuali dati personali presenti. Il trattamento dei dati deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di «liceità, correttezza e trasparenza», di «minimizzazione», di «esattezza».

I limiti alle notizie pubblicate sono espressamente disciplinati dall'art. 7-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, mentre la durata della pubblicazione del dato e del documento è prescritta dal successivo art. 8.

In ordine ai redditi dei dirigenti titolari degli organi amministrativi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20 - e nelle more

²³ Art. 47 “Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”

²⁴ La categoria dei dati ‘particolari’ – di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR, *General Data Protection Regulation* - Regolamento generale sulla protezione dei dati) - ha sostituito la categoria dei dati ‘sensibili’ previsti dall'art. 4 comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 196/2003. L'art. 22 comma 2 del d.lgs. n. 101/2018 – deputato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR – ha disposto che a decorrere dal 25 maggio 2018 l'espressione “dati sensibili”, ovunque ricorrente, deve intendersi riferita alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

dell'adozione del regolamento, da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (il cui termine di adozione con l'articolo 1, comma 16, D.L. n. 183/2020 è stato prorogato al 30 aprile 2021) - questo Ministero ha avviato la procedura facoltativa di adozione del decreto ministeriale provvisorio prevista dall'articolo 1, comma 7-bis del D.L. n. 162/2019, conclusasi con l'adozione del D.M. del 29 ottobre 2020, recante *“Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, pubblicato in GU - Serie Generale n. 14 del 19.01.2021.

Orbene, al momento, la clausola di esenzione, per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, è limitata ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, rispettivamente individuati negli artt. 1 e 2 del citato decreto ministeriale.

Al momento dell'elaborazione del presente Piano non risulta ancora emanato il prescritto regolamento.

Con riferimento al profilo della privacy, a seguito della richiesta di contributi del Responsabile PCT *“di fornire il previsto supporto di vigilanza in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali”* (nota m dg.DAG.20/07/2021.0150217.U) il RPD del Dicastero con nota m dg.DAG.09/12/2021.0005706.ID ha rappresentato che *“l'informativa privacy è rispondente alla normativa vigente in materia di protezione dati”* e che *“nelle voci della sezione Amministrazione trasparente del sito www.giustizia.it, in cui sono pubblicati dati personali, il trattamento degli stessi appare in linea con i principi in materia di protezione dei dati di cui all'art. 5 GDPR, ed in particolare con i principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità”*.

La trasparenza assicurata con il collegamento alle banche dati

Il principio direttivo di cui all'art. 7 della legge delega n. 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) prevede, tra i criteri da seguire per procedere alla semplificazione degli obblighi di trasparenza ed all'eliminazione delle duplicazioni, quello di consentire che gli obblighi di pubblicazione siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

La *ratio* della previsione legislativa va ricondotta all'esigenza di alleggerire le attività delle Amministrazioni che, rispetto ad alcuni dati (quali ad esempio appalti o incarichi), si trovano a far fronte sia a obblighi di comunicazione che di pubblicazione.

Il legislatore delegato (d.lgs. n. 97/2016) ha recepito l'esigenza, inserendo l'art. 9-bis nel d.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B²⁵ di pubblicare i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione per i fini di trasparenza.

²⁵ Nell'Allegato B al d.lgs. n. 33/2013 sono elencate le banche dati detenute dalle amministrazioni e interessate dalla disposizione in materia: PERLA PA, SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), Archivio contratti del settore pubblico, SIQUEL (Sistema informativo questionari enti locali), Patrimonio della pubblica amministrazione, Rendiconti dei gruppi consiliari regionali, BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche), REMS (Real Estate Management System)-Sistema di gestione degli immobili di proprietà statale, BDNCP

La disposizione assolve a un triplice scopo, meritevole di particolare apprezzamento:

- introdurre modalità semplificate di pubblicazione per le Pubbliche Amministrazioni, nel senso che le stesse, invece di pubblicare nuovamente dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 che siano già stati comunicati alle amministrazioni che detengono Banche dati, potranno limitarsi ad inserire nell'apposita sezione o sottosezione di "Amministrazione trasparente" il link opportuno;
- evitare duplicazioni e impedire che su siti diversi siano pubblicati dati discordanti;
- avviare un processo di apertura delle banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che le articolazioni del Ministero della giustizia possono optare di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati, oppure mediante la pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente giustappunto i relativi dati, informazioni o documenti.

Rimane invariata la possibilità, per le amministrazioni, di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati, purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Per assolvere alle finalità di trasparenza, gli uffici del Ministero, responsabili della trasmissione dei dati, che intendano avvalersi di tale procedura semplificata, sono preliminarmente tenuti a verificare la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati e, ove necessario, a trasmettere i dati mancanti.

In tal caso, è di grande importanza che sia posta particolare attenzione alla completezza della comunicazione dei dati, per la rilevanza che essa riveste anche ai fini delle richieste di accesso civico.

Infatti, qualora i dati oggetto di comunicazione obbligatoria siano stati effettivamente trasmessi da parte dei responsabili uffici del Ministero e poi ne sia stata omessa la pubblicazione nelle banche dati, la richiesta di accesso civico va presentata al RPCT dell'amministrazione titolare della banca dati.

Qualora, invece, l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche titolari delle banche dati sia imputabile all'articolazione ministeriale tenuta a fornire ed a comunicare il dato, la richiesta di accesso civico è presentata al RPCT del Ministero della giustizia.

(Banca dati nazionale contratti pubblici), Servizio contratti pubblici, Archivio contratti del settore pubblico.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I flussi informativi per la pubblicazione dei dati

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, è garantito dai dirigenti responsabili degli uffici del Dicastero.

Il RPCT ha invece un ruolo propulsivo, di coordinamento e vigilanza sul ‘sistema trasparenza’ del Ministero della giustizia come espressamente assegnatogli dal legislatore²⁶.

Invero, fin dal 19 marzo 2018 il Dicastero ha provveduto ad organizzare, nella tabella riepilogativa - che costituisce parte integrante dell’Aggiornamento del PTPCT 2022-2024 - i flussi per la pubblicazione dei dati.

In tale *Allegato Flussi Informativi* dell’Aggiornamento PTPCT 2022-2024 sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Caratteristica essenziale dell’*Allegato Flussi Informativi* è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

L’*Allegato Flussi Informativi* definisce, altresì, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali è prevista l’effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.

Il richiamato *Allegato* si sostanzia in una tabella in formato *excel* che è suddivisa per ogni articolazione ministeriale e persegue l’obiettivo di assicurare l’armonizzazione e la razionalizzazione delle rilevazioni degli obblighi di pubblicazione.

Tale strumento operativo è altresì, pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/accesso_obbligopubblicazioni_2018.xls, al fine di consentire anche un più efficiente funzionamento degli istituti dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato.

I dati oggetto di obbligo di pubblicazione sono così suddivisi per tipologie e accompagnati dai relativi riferimenti normativi.

Sono individuate tutte le strutture dell’amministrazione responsabili della alimentazione dei dati della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e dell’attività di aggiornamento dei dati. Le responsabilità sono correlate agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita nell’organigramma e risulta anche dai dati pubblicati sui dirigenti nell’apposita pagina della Sezione “Amministrazione Trasparente”.

In ordine a ciascun dato e informazione sono disciplinate le seguenti fasi:

- elaborazione;
- trasmissione;
- pubblicazione.

²⁶ Art. 43 del d.lgs. n. 33/2013

La specifica misura della standardizzazione del flusso dei dati assoggettati ad obbligo di pubblicazione è diretta ad assicurare il completo e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione che gravano sul Ministero, ma anche a consentire il più regolare e mirato assolvimento dei compiti di monitoraggio del RPCT, per il tramite di ciascun referente per la trasparenza.

La situazione rappresentata è riferibile all'assetto organizzativo precedente alla riorganizzazione del Ministero di cui al DPCM n. 99 e 100 del 2019.

Sarà cura di ciascun referente per la trasparenza, di intesa con il RPCT, provvedere all'aggiornamento delle informazioni successivamente al completamento in atto della procedura di riorganizzazione.

Con la circolare del RPCT n. 3/2019 sono stati dettati indirizzi operativi idonei ad assicurare l'aggiornamento dei flussi informativi, come prescritto nell'Aggiornamento 2019 e in conformità all'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013²⁷.

Partendo dalla osservazione secondo cui ciascuna pagina *web* del sito istituzionale contenente dati la cui pubblicazione soddisfa obblighi di pubblicità legale o di trasparenza necessita di fisiologici aggiornamenti (si pensi, ad esempio, alle necessità di apportare modifiche a riferimenti normativi nel frattempo superati, a decisioni delle Alte Corti o, più in generale, a qualsiasi novità determini mutamenti del contesto), la circolare ha invitato tutti i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione che avessero già inoltrato per la pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia dati ed informazioni, a garantire che l'attività di cura dei contenuti istituzionali sia svolta periodicamente e, a fronte di sopravvenienze normative, con tempestività, provvedendo alla predisposizione delle opportune note di modifica, integrazione o correzione, da inviare ai rispettivi referenti della trasparenza per la successiva diffusione attraverso il sito *web*.

Ricevuto il dato dal referente di ciascuna articolazione ministeriale, il personale della Redazione del sito prende in carico l'attività, verifica la completezza della richiesta e procede alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, secondo le indicazioni ricevute.

I referenti della trasparenza sono stati sensibilizzati a svolgere attività di impulso e sollecito ove a conoscenza di contenuti meritevoli di aggiornamento.

Tale attività riguarda ovviamente anche i flussi di cui all'*Allegato Flussi Informativi*, trattandosi di informazioni relative ad obblighi legali di pubblicazione. Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza del Ministero ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 si basa, ancor più a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 33/2013, sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete:

- a) l'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
- b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Al RPCT, avvalendosi dei referenti per la trasparenza dei ciascuna articolazioni ministeriale, è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione; egli, tuttavia, non si sostituisce agli uffici, individuati nell'*Allegato Flussi Informativi*, nell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

Il RPCT svolge, piuttosto, per il tramite dei referenti della trasparenza delle articolazioni ministeriali - stabilmente - un'attività di controllo, assicurando, ai

²⁷ L'articolo 43 del d.lgs. n. 33/13 attribuisce al Responsabile PCT il compito di svolgere attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, ed ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

sensi dell'art. 43 comma 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, laddove i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I dati e le informazioni da pubblicare in via informatica sono forniti alla Redazione del sito *web*, che provvede alla loro pubblicazione, e devono essere inviati nel formato previsto dalla norma, oscurando, laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione.

La Redazione del sito prende in carico l'attività dopo aver verificato la completezza dei dati con il supporto informatico del personale tecnico e procede alla predisposizione di quanto necessario per la pubblicazione sul portale, secondo le indicazioni ricevute.

Misure di monitoraggio

Nell'ottica della definizione di un corretto sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure previste nel PTPCT e dalle prescrizioni normative in materia di trasparenza, un ruolo fondamentale è affidato all'attività dei referenti della trasparenza, quale raccordo tra il RPCT e le singole Direzioni generali, gli Uffici di diretta collaborazione e l'Ufficio centrale degli archivi notarili.

Difatti, il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso il monitoraggio effettuato dai referenti per la trasparenza su base periodica.

Pertanto, i referenti per la trasparenza, effettuato il riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCT, inviano al RPCT il monitoraggio in oggetto.

Ciascun dirigente dell'Amministrazione - al fine di agevolare l'attività di controllo e monitoraggio del RPCT per il tramite dei referenti per la trasparenza - dopo aver trasmesso i dati per la pubblicazione, informa tempestivamente il referente per la trasparenza della pubblicazione della propria articolazione ministeriale.

Inoltre, al fine di implementare l'efficacia dei monitoraggi, a partire dal secondo semestre del 2022 saranno calendarizzati alcuni incontri tra il RPCT e l'OIV nel corso dei quali illustrare lo stato di aggiornamento delle sottosezioni di "Amministrazione trasparente" ed affrontate specifiche problematiche afferenti all'elaborazione e trasmissione dei dati.

Misura della trasparenza				
Osservanza degli obblighi di pubblicazione				
Stato di attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Risultato atteso	Soggetto responsabile
IN ATTUAZIONE	Quadrimestrale Monitoraggi	Adozione di Report di monitoraggi contenenti gli esiti del controllo/riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e	Trasmissione Report di monitoraggi al RPCT	Referenti per la trasparenza

		quanto previsto nel PTPCT		
IN ATTUAZIONE	Quadrimestrale Attestazioni	Adozione della attestazione che gli adempimenti sono stati compiuti in modo tempestivo e non sono stati presentati reclami	Trasmissione attestazione degli adempimenti al RPCT	Referenti per la trasparenza
IN ATTUAZIONE	Tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge	Elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni e pubblicazione	Pubblicazione ed aggiornamento sul sito istituzionale	Dirigenti che detengono e producono il dato e/o l'informazione coadiuvati dai Referenti per la trasparenza Redazione del sito web
DA ATTUARE	Secondo semestre 2021- incontri tra il RPCT e l'OIV	Definizione degli incontri sullo stato di aggiornamento delle sottosezioni di "Amministrazione trasparente	Soluzione delle problematiche afferenti l'elaborazione e la trasmissione dei dati.	RPCT e Componente Unico OIV

La promozione di maggiori livelli di trasparenza in materia di contratti pubblici

Premesso che tra i compiti del RPCT vi è anche il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e la segnalazione all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, l'obiettivo mira ad incrementare la trasparenza e la pubblicazione in materia di procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire un regime di certezza giuridica e di concorrenza non falsata, a tutela della parità di trattamento dei partecipanti, e di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*. Si tratta di importanti misure di prevenzione

della corruzione, idonee altresì a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione.

L'adempimento dei doveri sulla trasparenza e sulla pubblicità da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, in conformità alla complessa disciplina dei contratti pubblici, realizza la conoscibilità e la comprensione delle procedure, finalizzate a realizzare imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo ed a far comprendere le scelte rivolte alla cura dell'interesse generale.

Si segnala che il Responsabile PCT ha predisposto la circolare 16 dicembre 2020 in tema di obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella sezione dedicata "prevenzione della corruzione", diffusa, per il tramite dei Referenti della trasparenza di ciascuna articolazione ministeriale, a tutti i Dirigenti degli Uffici contratti - responsabili dell'elaborazione/trasmissione del dato o dell'informazione nella materia dei contratti pubblici di appalti e concessioni - e pubblicata sul sito istituzionale. Detto intervento regolatore è stato adottato al fine di fornire un adeguato supporto alle articolazioni ministeriali, funzionale al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di appalti e concessione e per uniformare, nel formato e nel contenuto, le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti" - del sito istituzionale del Ministero della giustizia, nonché nella sezione "Gare e avvisi" (corrispondente al c.d. "profilo del committente").

Detta Circolare richiama, altresì, l'approdo giurisprudenziale (Pronuncia dell'Adunanza plenaria) in ordine al *dies a quo* del termine per impugnare l'aggiudicazione della gara pubblica e sulla proponibilità dei motivi aggiunti (Cons. St., A.P., 2 luglio 2020, n. 12), fornendo una aggiornata ricognizione del quadro normativo di riferimento in materia.

Invero, l'Adunanza Plenaria citata ha ritenuto che *"per determinare il dies a quo per l'impugnazione rileva la 'data oggettivamente riscontrabile' - cui si riferisce il comma 5 dell'art. 120 del codice del processo amministrativo - individuabile in considerazione degli incumbenti formali informativi cui è tenuta ex lege l'amministrazione aggiudicatrice e del rispetto della regola della diligenza cui è tenuta l'impresa interessata"*.

Il principio posto a fondamento dell'art. 120 comma 5 del Codice del processo amministrativo - cioè che la decorrenza del termine di impugnazione dipende dall'accertamento di una *"data oggettivamente riscontrabile"*, riconducibile al rispetto delle disposizioni sulle informazioni dettagliate, spettanti ai partecipanti alla gara - è fissato dall'art. 2 *quater* della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

In base al principio enunciato dall'Adunanza Plenaria sopracitata, *"la pubblicazione generalizzata degli atti di gara sul profilo del committente, alla quale è collegato il dies a quo per l'impugnazione dell'aggiudicazione, comprende anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016"*.

Si raccomanda, così, ad ogni stazione appaltante di conformare le proprie procedure di affidamento alla normativa di settore ed alla copiosa e continua attività interpretativa della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia

europea, nonché di verificare il contenuto delle informazioni che possono essere rese note rispetto a quelle coperte da riservatezza.

Spetta ai Referenti della trasparenza di ciascuna articolazione dipartimentale, degli Uffici di diretta collaborazione, dell'Ufficio centrale degli archivi notarili e della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione assicurare l'esatto adempimento di tali obblighi e segnalare al RPCT, ognuno per la propria articolazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, motivando tale inadempimento.

Spetta, invece, ai Dirigenti degli Uffici contratti di ciascuna articolazione ministeriale comunicare al RPCT i problemi riscontrati nel quotidiano, a livello centrale e decentrato, sulle questioni più salienti concernenti gli adempimenti in materia di contratti pubblici di appalti e concessione e le correlate proposte di lavoro per migliorarne le eventuali criticità riscontrate.

Le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili comportano l'esercizio del potere d'ordine da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013 e nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste, ovvero fornisca informazioni non veritiere: l'Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, come espressamente previsto nell'art. 213 comma 9 del codice dei contratti pubblici.

Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Nel corso del 2021 il Responsabile PCT ha elaborato e diffuso alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero la rassegna ragionata contenente i recenti approdi giurisprudenziali in materia di accesso, nelle sue multiformi accezioni.

Rassegna pubblicata anche sul sito istituzionale al seguente *link*: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS343011&previousPage=mg_1_29_22

Specificamente, la ricognizione giurisprudenziale ha inteso fornire uno strumento operativo per tutti gli attori del sistema giustizia che, nel valutare le diverse fattispecie del diritto di accesso, sono chiamati ad effettuare il delicato bilanciamento di fondamentali diritti quali la riservatezza dei dati personali, il buon funzionamento dell'amministrazione, la pubblicità e la trasparenza, in un'ottica di partecipazione democratica ai processi decisionali.

Tali adempimenti, oltre a consentire la diffusione dei principi di trasparenza e di *accountability* che presiedono all'esercizio dell'attività amministrativa, hanno consentito di dotare, di un utile strumentario, tutti gli attori che, a vario titolo, operano nel sistema giustizia, quali possibili destinatari delle istanze di accesso da parte dell'utenza.

Come noto il principio del "*right to know*" è stato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016. Tale innovativo principio corrisponde al c.d. Freedom of Information Act (FOIA): un istituto che riconosce ai cittadini, nel rispetto di limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge, il diritto di accedere a qualsiasi documento, dato o informazione in possesso delle pubbliche amministrazioni.

Il principio del FOIA è stato recepito dal legislatore nazionale lasciando ferme le altre forme di accesso già previste, vale a dire l'accesso degli interessati ai documenti amministrativi (introdotto nel 1990) e l'accesso civico a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale di ogni amministrazione (introdotto nel 2013, c.d. accesso civico semplice).

Il d.lgs. n. 97/2016 dunque estende l'ostensione anche ai dati e ai documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Con le *“Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato”*²⁸ - in conformità alle indicazioni della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - il Ministero ha fornito indicazioni operative di carattere esclusivamente procedurale per gli uffici centrali e periferici di questa amministrazione, al fine di procedere ad una gestione uniforme delle domande di accesso civico generalizzato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati (sia che si tratti di uffici centrali che periferici di quest'amministrazione), il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT²⁹ inviando la richiesta ai seguenti recapiti:

- pec: responsabileprevenzionecorruzione@giustiziacert.it
- mail: responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it
- posta ordinaria: Ministero della giustizia – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Via Arenula 70 – 00186 Roma.

Alla richiesta di riesame - predisposta unicamente mediante il modulo pubblicato all'indirizzo https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/istanza_riesame_FOIA.pdf, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (superflua in caso di firma digitale) - deve essere allegata la richiesta presentata all'ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dallo stesso ufficio ed eventuali relativi allegati.

Il Responsabile PCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5 *bis*, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

In ordine alla tutela dell'istante, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'Ufficio detentore dei dati, o avverso la decisione in sede di riesame del Responsabile PCT, o in caso di sua mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, comunque, la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

In esito alla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull'accesso generalizzato (c.d. FOIA)”, il Ministero ha adottato il D.M. 18 ottobre 2017, istituendo presso l'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia una Unità di staff, deputata ad assicurare il coordinamento delle attività funzionali all'accesso civico generalizzato.

Tale struttura organizzativa assicura al Centro di competenza Giustizia, in raccordo con i referenti per l'accesso dei singoli Dipartimenti:

²⁸ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22_2.page

²⁹ Art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013.

- la regolarità e la continuità degli adempimenti connessi alla ricezione delle richieste di accesso ed alla tenuta del Registro;
- il monitoraggio dello stato della procedura e la profilazione delle istanze con indicazione della tipologia di richiedente, della data e dell'oggetto dell'istanza, dell'Ufficio competente a provvedere, dell'esito, della sintesi della motivazione e dell'eventuale riesame;
- l'istruttoria, le comunicazioni con gli eventuali controinteressati ed il dialogo cooperativo con gli istanti, con particolare attenzione alle richieste provenienti dai c.d. "*social watchdogs*", ai fini della corretta alimentazione del dibattito pubblico;
- lo smistamento delle istanze, per ragioni di competenza o a titolo di interlocuzione con gli Uffici centrali e periferici;
- il raccordo con il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti istituzionali e con la Redazione del sito del Ministero;
- le funzioni di assistenza (*help desk*) agli Uffici centrali e periferici.

Il Foglio di informazione del Dipartimento per gli affari di giustizia in materia di accesso civico generalizzato – di cui sono già stati pubblicati due numeri liberamente consultabili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_22.page – è lo strumento, consultabile anche dalla *homepage* del sito istituzionale, creato per favorire la più ampia circolazione delle massime dei provvedimenti e delle decisioni della giurisprudenza amministrativa nonché per consolidare le buone pratiche utili ad orientare la soluzione dei casi in materia di trasparenza e di accesso.

Il Foglio fornisce anche assistenza agli Uffici, veicolando direttive (per chiarire, ad esempio, gli ambiti di competenza) e raccomandazioni.

Nell'ottica della massima trasparenza sono stati pubblicati sul sito istituzionale, sempre al *link* sopracitato:

- la modulistica per l'accesso (semplice, generalizzato, riesame);
- gli indirizzi di posta, semplice e certificata, cui inviare le richieste;
- il Registro delle richieste di accesso, aggiornato *on line* con cadenza almeno trimestrale.

Agli Uffici giudiziari ed alle articolazioni periferiche dei singoli Dipartimenti e dell'Ufficio centrale degli archivi notarili è stato indirizzato un Manuale operativo di sintesi degli strumenti adottati per dare attuazione alla normativa primaria e secondaria in materia di accesso civico generalizzato.

A fronte del dettato normativo per cui il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento³⁰ si prescrive che i Referenti della trasparenza di ciascuna articolazione ministeriale - prima di mettere a disposizione sul proprio sito *web* istituzionale dati e documenti contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) - debbano verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs.

³⁰ L'articolo 2-ter del d.lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone, al comma 1, che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Si raccomanda, inoltre, a tutti i referenti che l'attività di pubblicazione dei dati sul sito *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679³¹ e degli artt. 6³² e 7 *bis* co. 4 del d.lgs. n. 33/2013³³. Si invitano i referenti ad attenersi anche alle specifiche indicazioni fornite dalle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* e ad avvalersi del supporto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)³⁴.

Ancora, a norma dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), rientra tra i compiti del RPD *“sorvegliare l'osservanza”* del richiamato Regolamento e delle altre norme in materia di protezione dati.

In particolare, il Considerando 39 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, dispone che *“Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano”*.

³¹ Principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

³² L'Articolo 6 del d.lgs. n.33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

³³ L'art. 7 *bis* co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»*.

³⁴ Ex art. 39 del RGDP rientrano, infatti, nei compiti del RPD anche quelli di informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.